

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

D.d.u.o. 13 marzo 2015 - n. 1962

De determinazioni relative all'avviso Dote Unica Lavoro di cui al d.d.u.o. n. 9308 del 15 ottobre 2013 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DELLA U.O. MERCATO DEL LAVORO

Richiamati:

- la d.g.r n. X/555 del 2 agosto 2013 che ha approvato le Linee Guida per l'Attuazione di Dote Unica Lavoro, come modello che consente di accompagnare ogni persona lungo tutto l'arco della vita attiva;
- la d.g.r n. X/748 del 4 ottobre 2013 e successive modifiche e integrazioni, che ha individuato le modalità operative di funzionamento e gli indirizzi per la prima programmazione della Dote Unica per il periodo 2013-2015;

Richiamato altresì il d.d.u.o. n. 9308 del 15 ottobre 2013 e ss.mm.ii che ha approvato, in attuazione delle d.g.r soprarichiamate, l'avviso «Dote Unica lavoro»;

Vista la d.g.r n. 3144 del 18 febbraio 2015 con la quale sono state approvate le Linee guida per le misure volte a promuovere l'occupazione in Lombardia nell'ambito dell'evento expo 2015;

Atteso che la sopracitata d.g.r. n. 3144 /2015 favorisce il rilancio degli interventi formativi per le professionalità strategiche di Expo anche attraverso la Dote Unica Lavoro, prevedendo a tal fine:

- nuove modalità di rendicontazione della formazione nelle fasce di intensità d'aiuto 1 e 2. In particolare per le fasce di intensità di aiuto bassa (1) e media (2) i servizi di formazione saranno riconosciuti per il 50% sulla base della realizzazione delle attività e per il restante 50% ad integrazione di un'esperienza professionalizzante, quale il tirocinio, o a fronte del raggiungimento del risultato occupazionale (inserimento lavorativo o autoimprenditorialità);
- l'eliminazione del limite di età fino a 29 anni attualmente previsto per gli inoccupati ai fini dell'accesso a Dote Unica lavoro;

Ritenuto:

- di recepire le soprindicate determinazioni della Giunta regionale apportando le necessarie modifiche all'Avviso «Dote Unica Lavoro» nei paragrafi 3, 6 e 17. In particolare viene ampliata la possibilità di attivare percorsi formativi orientati al risultato occupazionale nelle fasce 1 e 2 attingendo alle offerte formative attualmente in vigore; viene pertanto eliminato il riferimento ad un'offerta formativa specifica associata ad Expo 2015;
- di stabilire che:
 - le nuove modalità di rendicontazione della formazione in Fascia di intensità di aiuto in fascia 1 e 2 saranno operative sul sistema informativo GEFO a partire dalla data che verrà pubblicata sulla Bachecca del profilo operatore della piattaforma informatica «Cruscotto Lavoro» (cruscottolavoro.servizi.it) ed applicabili solo per le doti attivate a partire da tale data. Per le doti attivate prima di tale data, rimangono in vigore le precedenti disposizioni previste dal Manuale di gestione della dote unica relativa la rendicontazione della formazione in Fascia di intensità di aiuto in fascia 1 e 2;
 - la presa in carico dei soggetti «inoccupati» dai 30 anni compiuti, a cura degli operatori accreditati, sarà attiva sul sistema informativo a partire dalla data che verrà pubblicata sulla Bachecca del profilo operatore della piattaforma informatica «Cruscotto Lavoro» (cruscottolavoro.servizi.it);

Rilevata, inoltre, l'esigenza nell'ambito delle disposizioni che disciplinano Dote Unica Lavoro di:

- aggiornare il testo dell'Avviso rispetto ai termini per la conclusione dei servizi erogati e per la richiesta di liquidazione adeguandoli a quanto previsto dal d.d.u.o. n. 44/2015 «Determinazioni relative all'Avviso Dote Unica lavoro di cui al d.d.u.o. n. 9308 del 15 ottobre 2013 e ss.mm.ii». Nello specifico viene stabilito il 31 ottobre 2015 quale termine ultimo di conclusione delle attività previste nella dote ed il 31 gennaio 2016 quale termine ultimo per la richiesta di liquidazione (cfr. par. 9);

- rinviare al Manuale di Gestione di cui al d.d.u.o. n. 9254 del 14 ottobre 2013 e ss.mm.ii l'individuazione delle tipologie contrattuali non ammesse ai fini del raggiungimento del risultato occupazionale (cfr. par. 6 e 9.1 a);

- disciplinare gli effetti sulla gestione delle doti e dei relativi budget a disposizione dell'operatore accreditato nei casi di cambiamenti degli assetti societari degli operatori accreditati (cfr. par. 10 a);

Ritenuto di approvare le soprindicate modifiche all'Avviso «Dote Unica Lavoro» di cui Allegato 1), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la d.g.r. n. X/2257 del 1° agosto 2014 che ha introdotto una modalità di rifinanziamento della misura secondo un sistema di «overbooking controllato»; la soglia massima di spesa complessiva e il budget di ciascun operatore vengono periodicamente rideterminati in relazione all'utilizzo delle risorse riscontrato nelle verifiche bimestrali, fermo restando il tetto massimo di risorse previsto dalla d.g.r. n. 2109/2014, pari al 15% sullo stanziamento dell'Asse 1 del POR FSE 2014 - 2020;

Atteso che:

- alla data del 28 febbraio 2015, le assegnazioni complessive sull'Avviso risultavano inferiori alla dotazione finanziaria in quanto ammontavano ad € 91.868.933,16;;
- in applicazione delle d.g.r. n. 748/2013 e ss.mm.ii, la Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro ha trasmesso ad ARIFL:
- il report dello stato di avanzamento fisico e finanziario dell'Avviso alla data del 28 febbraio 2015 con evidenza delle assegnazioni, delle liquidazioni e delle economie maturate sulle Fasce 1,2,3 e 4;
- l'elenco degli operatori accreditati al lavoro aggiornato alla data del 28 febbraio 2015;

Preso atto della verifica di ARIFL trasmessa in data 12 marzo 2015 Prot. ARIFLA1.2015.0001606 con la quale l'Agenzia fornisce le nuove soglie massime per operatore che tengono conto:

- dell'importo delle risorse assegnate in fascia 1,2,3 e 4 per le doti attivate alla data del 28 febbraio 2015;
- della redistribuzione delle risorse risultanti dalla differenza tra la dotazione complessiva e le citate risorse assegnate al 28 febbraio 2015, al netto di quelle relative alla fascia 4 e quelle impegnate per il budget di sostituzione;
- della quota aggiuntiva (premialità di assegnazione) prevista dalla d.g.r.n.748/2013 e ss.mm.ii ;

Considerato che le nuove soglie massime per operatore sono state individuate tenendo conto dei criteri previsti dalla d.g.r. n. 748/2013 e ss.mm.ii ed in particolare dalla capacità di ricollocazione per la quota di redistribuzione delle risorse non utilizzate al 28 febbraio 2015;

Ritenuto pertanto di approvare la nuova tabella, riportata nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che individua le nuove soglie massime di spesa per i servizi di Dote Unica Lavoro in fascia 1, 2, e 3 per gli operatori accreditati al lavoro alla data del 28 febbraio 2015, il cui quadro analitico dei dati necessari a determinare le nuove soglie massime per operatore, è agli atti della Struttura competente;

Considerato che le nuove soglie massime di spesa per operatore:

- verranno rese attive sul sistema informativo GEFO a partire dalla data che verrà pubblicata sulla Bachecca del profilo operatore della piattaforma informatica «Cruccotto Lavoro» (cruscottolavoro.servizi.it);
- rimangono comunque vigenti fino a nuova rideterminazione;
- non costituiscono assegnazione formale di risorse;

Atteso che, con successivo provvedimento dirigenziale, verrà aggiornato il Manuale di Gestione delle Dote Unica Lavoro che recepirà le modifiche ed integrazioni di cui al presente provvedimento relative alle procedure dell'avviso Dote Unica lavoro;

Preso atto del parere positivo espresso dall'Autorità Centrale di Coordinamento e Programmazione in data 13 marzo 2015;

Richiamati i provvedimenti con cui sono stati definiti gli assetti organizzativi di avvio della X legislatura, e precisamente:

- d.g.r. del 29 aprile 2013, n. 87 « Il Provvedimento organizzativo 2013», con cui sono stati definiti gli assetti organizzativi della Giunta regionale con i relativi incarichi dirigenziali;
- decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

Serie Ordinaria n. 12 - Mercoledì 18 marzo 2015

- d.g.r. del 25 luglio 2014 n. 2183 «XI Provvedimento Organizzativo 2014»;
- decreti del Segretario Generale n. 8548 del 17 settembre 2014 e n. 80 del 12 gennaio 2015;
- d.g.r del 21 gennaio 2015 n. 3038 «Il Provvedimento organizzativo 2015» e d.g.r del 30 gennaio 2015 n. 3089 «Il Provvedimento organizzativo 2015»;

Vista la l.r. n. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla IX e X Legislatura regionale;

DECRETA

1. di approvare le modifiche ed integrazioni all'Avviso Dote Unica Lavoro di cui all'Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che:

- 2.1 le nuove modalità di rendicontazione della formazione in Fascia di intensità di aiuto 1 e 2;
- saranno operative sul sistema informativo GEFO a partire dalla data che verrà pubblicata sulla Bachecca del profilo operatore della piattaforma informatica «Cruscotto Lavoro» (cruscottolavoro.servizi.it);
- saranno attive solo per le doti attivate a partire dalla data pubblicata su Cruscotto Lavoro; per le doti attivate prima di tale data, rimangono in vigore le precedenti disposizioni previste nel Manuale di Gestione della dote unica relative la rendicontazione della formazione in Fascia di intensità di aiuto in fascia 1 e 2;

2.2 la presa in carico dei soggetti «inoccupati» dai 30 anni compiuti, a cura degli operatori accreditati, sarà attiva sul sistema informativo a partire dalla data che verrà pubblicata sulla Bachecca del profilo operatore della piattaforma informatica «Cruscotto Lavoro» (cruscottolavoro.servizi.it);

3. di prevedere con successivi atti l'aggiornamento del Manuale di gestione della dote unica di cui al d.d.u.o. n. 1382 del 21 febbraio 2014 e successive modifiche ed integrazioni;

4. di approvare la tabella riportata nell'Allegato 2), che individua le nuove soglie massime per gli operatori accreditati, al 28 febbraio 2015, per l'accesso a Dote Unica Lavoro, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. di stabilire che le nuove soglie massime di spesa per operatori:

- verranno rese attive sul sistema informativo GEFO a partire dalla data che verrà pubblicata sulla Bachecca del profilo operatore della piattaforma informatica «Cruscotto Lavoro» (cruscottolavoro.servizi.it);
- rimarranno comunque vigenti fino a nuova rideterminazione;
- non costituiscono assegnazione formale di risorse;

6. di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet www.lavoro.regione.lombardia.it.

Il dirigente della u.o. mercato del lavoro
Giuseppe Di Raimondo Metallo

ALLEGATO 1

AVVISO DOTE UNICA LAVORO

- 1. FINALITÀ DELL'AVVISO**
- 2. RISORSE FINANZIARIE**
- 3. CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA DI DOTE**
- 4. EROGATORI DI SERVIZI**
- 5. DEFINIZIONE ED ACCESSO ALLE FASCE DI INTENSITÀ D'AIUTO**
- 6. DEFINIZIONE DEL PERCORSO**
- 7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI DOTE**
- 8. REALIZZAZIONE DEL PIANO D'INTERVENTO PERSONALIZZATO (PIP)**
- 9. DURATA E CONCLUSIONE DELLA DOTE**
 - 9.1 *Conclusione delle Dote con risultato occupazionale*
 - 9.2 *Conclusione delle Dote senza risultato occupazionale*
- 10. BUDGET PER OPERATORE**
- 11. VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE**
- 12. INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE**
 - 12.1 *Tipologia di incentivo e destinatari*
 - 12.2 *Imprese beneficiarie*
 - 12.3 *Modalità di richiesta ed erogazione degli incentivi all'assunzione*
- 13. GESTIONE E CONTROLLI**
- 14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NORME GENERALI**
- 15. CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI**
- 16. RIFERIMENTI NORMATIVI DOTE UNICA LAVORO**
- 17. ALLEGATI**
 - 17.1 *Allegato A. Precisazione percorsi formativi*
 - 17.2 *Allegato B. Regolamento (CE) n. 800/08*
 - 17.3 *Allegato B.1. Regolamento (UE) n. 651/14*
 - 17.4 *Allegato C. Regolamento (CE) n. 1998/2006*
 - 17.5 *Allegato D. Autorizzazione alla partecipazione a Dote Unica Lavoro da parte dell'Ufficio Formazione e Collocamento del Comando Militare Esercito Lombardia*

1. FINALITÀ DELL'AVVISO

Il presente Avviso costituisce prima l'attuazione della D.G.R. n. X/555 del 02/08/2013 e della D.G.R. n. X/748 del 04/10/2013 ss.mm.ii. di definizione del modello della Dote Unica Lavoro e della prima fase di programmazione.

Dote Unica Lavoro conferma la centralità del sistema dotale e intende rispondere alle esigenze delle persone nelle diverse fasi della propria vita professionale attraverso un'offerta integrata e personalizzata di servizi. L'avviso è attuato secondo principi di pari opportunità e non discriminazione.

2. RISORSE FINANZIARIE

Le risorse disponibili per Dote Unica ammontano complessivamente ad € 79.730.000, di cui:

- € 53.130.000 per l'erogazione di servizi di formazione e lavoro per i destinatari in fascia di intensità di aiuto 1, 2 e 3, a valere sul POR FSE 2007-13, Asse I Adattabilità - Ob. Sp. o) - Categoria di spesa 62 e Asse II - Occupabilità - Ob. Sp. e) - Categoria di spesa 66;
- € 14.500.000 per l'erogazione di aiuti all'occupazione a valere sul POR FSE 2007-13, Asse II - Occupabilità - Ob. Sp. e) - Categoria di spesa 66 e Asse III - Inclusione sociale - obiettivo g) categoria di spesa 71;
- € 5.600.000 per l'erogazione di servizi di formazione e lavoro per i destinatari in fascia di intensità di aiuto 4 a valere:

- per la quota di € 2.600.000 sulle risorse nazionali ex L.53/00;
- per la quota di € 3.000.000 a valere sul POR FSE 2007-13, Asse I Adattabilità - Ob. Sp. a) - Categoria di spesa 62

- € 6.500.000 destinato al budget di sostituzione a valere sul POR FSE 2007-2013 capitolo di Bilancio n. 15.4.7286 Asse I Adattabilità - Ob. Sp. A) - Categoria di spesa 62 e Asse II - Occupabilità - Ob. Sp. E) - Categoria di spesa 66;

Le economie derivanti da eventuali rinunce e revoca che si dovessero manifestare nel periodo in esame o da risorse prenotate e non rendicontate rientrano nelle disponibilità di Regione Lombardia e alimentano la rispettiva dotazione. Regione Lombardia monitora le economie realizzate e valuta, con provvedimento del dirigente competente, una eventuale diversa destinazione delle stesse secondo le modalità di cui all'allegato della D.G.R. n. X/748 del 04/10/2013 e ss.mm.ii.

È fatta salva la facoltà di Regione Lombardia di aumentare le risorse finanziarie messe a disposizione per il presente avviso.

3. CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA DI DOTE

L'avviso è rivolto alle persone che, alla presentazione della domanda di Dote, siano in possesso dei requisiti di seguito specificati:

- giovani inoccupati e disoccupati, residenti o domiciliati in Lombardia, dai 15 ai 29 anni compiuti a condizione che abbiano precedentemente concluso o rinunciato ad una dote attivata a partire dal 16 luglio 2014 nell'ambito dell'Avviso Dote Unica Lavoro oppure, a partire dal 28 ottobre 2014, a valere sull'Avviso Garanzia Giovani di cui al d.d.u.o. 9619 del 17/10/2014.
- Inoccupati, dai 30 anni compiuti, residenti o domiciliati in Lombardia;
- Disoccupati, dai 30 anni compiuti, indipendentemente dalla categoria professionale posseduta prima della perdita del lavoro, compresi - ove applicabile - i dirigenti:
 - o provenienti da unità produttive/operative ubicate in Lombardia:
 - in mobilità in deroga alla normativa vigente o che abbiano presentato domanda ad INPS;
 - iscritti o in attesa d'iscrizione nelle liste di mobilità ordinaria ex l. 223/91;
 - o residenti o domiciliati in Regione Lombardia:
 - iscritti nelle liste di mobilità ordinaria ex l.236/93 licenziati al 30.12.2012;
 - percettori di disoccupazione ordinaria;
 - percettori di altre indennità;
 - percettori di ASpl e MINI ASpl;
 - disoccupati non percettori d'indennità.
- Occupati dai 16 anni compiuti:
 - o lavoratori sospesi da aziende ubicate in Lombardia:
 - percettori di Cassa integrazione Guadagni in deroga alla normativa vigente (CIGD) e Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS);
 - che rientrano in accordi contrattuali che prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro (in particolare i Contratti / Accordi di solidarietà);
 - o militari congedandi previsti dal protocollo d'intesa sottoscritto tra la Regione ed il Comando Militare Esercito Lombardia in data 23 ottobre 2012.

Sono esclusi dall'accesso alla Dote Unica Lavoro i giovani inoccupati/disoccupati che frequentino percorsi di istruzione, di istruzione e formazione professionale ovvero terziari universitari e non o che abbiano un tirocinio extra-curriculare in corso.

4. EROGATORI DI SERVIZI

La persona in possesso dei requisiti per l'accesso alla dote si rivolge agli operatori accreditati al lavoro e agli operatori accreditati alla formazione sez. B pubblici o privati in relazione al target ed alla fascia d'aiuto come specificato nei paragrafi successivi.

Ulteriori dettagli sulla partecipazione degli operatori sono riportati nei paragrafi relativi Definizione ed accesso alle fasce di intensità d'aiuto

L'elenco degli operatori accreditati è disponibile sul sito www.lavoro.regione.lombardia.it.

L'operatore che prende in carico la persona può agire in partenariato con altri operatori, accreditati per l'erogazione di servizi di formazione e/o al lavoro, per fornire un'offerta completa e qualificata di servizi.

Gli operatori che intendono erogare i servizi nell'ambito del presente avviso sono tenuti ad inviare l'Atto di adesione Unico e l'eventuale Offerta Formativa attraverso il sistema informativo.

Serie Ordinaria n. 12 - Mercoledì 18 marzo 2015

Gli operatori sono tenuti a verificare i requisiti delle persone che prendono in carico, acquisendo la documentazione prevista dal Manuale Unico di gestione della dote, approvato con d.d.u.o. n. 9254 del 14.10.2013 e successive modifiche ed integrazioni (oggi denominato "Manuale di Gestione della Dote Unica" di seguito "Manuale"), per attivare un percorso di politica attiva nell'ambito dell'Avviso Dote Unica Lavoro.

In relazione ai militari congedandi previsti dal Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Regione ed il Comando Militare Esercito Lombardia in data 23 ottobre 2012, l'operatore dovrà verificare il requisito d'accesso alla dote attraverso l'acquisizione dei documenti di seguito elencati, da conservare agli atti:

- autorizzazione da parte dell'Ufficio Formazione e Collocamento del Comando Militare Esercito Lombardia di cui all'allegato D al presente avviso consegnato al destinatario dal Comando Militare Esercito Lombardia;
- fotocopia del documento di identità del destinatario;

L'Operatore è tenuto a rispettare quanto stabilito nel Manuale e a fornire un'esaustiva informazione al destinatario dei diritti e degli obblighi che l'accesso alla dote comporta.

5. DEFINIZIONE ED ACCESSO ALLE FASCE DI INTENSITÀ D'AIUTO

Una volta verificati i requisiti della persona, l'operatore ne supporta la profilazione nel sistema informativo, che sulla base delle caratteristiche del destinatario (stato occupazionale/distanza dal mercato del lavoro, titolo di studio, genere, età) definisce in automatico l'appartenenza ad una delle seguenti fasce di intensità d'aiuto:

- Fascia 1. Intensità di aiuto bassa: persone che possono trovare lavoro in autonomia o richiedono un supporto minimo per la collocazione o ricollocazione nel Mercato del Lavoro;
- Fascia 2. Intensità di aiuto media: persone che necessitano di servizi intensivi per la collocazione o ricollocazione nel Mercato del Lavoro;
- Fascia 3. Intensità di aiuto alta: persone che necessitano di servizi per un periodo medio/lungo e di forte sostegno individuale per la collocazione o ricollocazione nel Mercato del Lavoro;
- Fascia 4. Altro aiuto: persone che necessitano di servizi formativi finalizzati alla riqualificazione professionale e all'occupabilità .

La Fascia 4 è dedicata:

- ai lavoratori occupati in aziende ubicate in Lombardia:
 - o che rientrano in accordi contrattuali che prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro (in particolare Accordi/Contratti di solidarietà),
 - o sospesi in CIGS per causali diverse dalla cessazione d'attività, procedura concorsuale o in presenza di accordi che prevedono esuberi;
 - o sospesi in CIGD, senza previsioni di esuberi, per le seguenti causali:
 - Evento transitorio non imputabile all'imprenditore o ai lavoratori
 - Situazione temporanea di mercato
 - Crisi aziendale
 - Ristrutturazione o riorganizzazione
- ai militari congedandi previsti dal Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Regione ed il Comando Militare Esercito Lombardia in data 23 ottobre 2012.

Le Doti in Fascia 4 potranno essere attivate anche dagli operatori accreditati alla formazione sez. B pubblici o privati.

6. DEFINIZIONE DEL PERCORSO

La persona, a seconda della fascia di intensità d'aiuto cui accede, ha a disposizione una dote ossia uno specifico budget, entro i limiti del quale concorda con l'Operatore i servizi funzionali alle proprie esigenze di inserimento lavorativo e/o qualificazione.

L'operatore accreditato per i servizi al lavoro, come previsto dal d.d.u.o. 9749 del 31/10/12, è tenuto ad erogare ai destinatari, a titolo gratuito, i servizi di base.

L'operatore definisce con la persona il Piano di Intervento Personalizzato (PIP) dei servizi di formazione e lavoro, selezionati dalla sezione "Offerta dei servizi al Lavoro" e/o "Offerta Formativa" del sistema informativo e coerenti con gli standard di qualità e costo definiti da Regione Lombardia, (Quadro Regionale degli Standard minimi dei Servizi di cui ai D.D.U.O. del 26 settembre 2013 n. 8617 e D.D.U.O. del 21 novembre 2013, n. 10735 che approva l'offerta dei servizi formativi).

Il Quadro Regionale degli Standard minimi dei Servizi riporta l'elenco dei servizi ammissibili, le relative modalità di riconoscimento (a "processo" e a "risultato"), l'obbligatorietà, la ripetibilità e/o la condizionalità degli stessi.

Il valore massimo della dote è dato dalla somma dei massimali definiti per fascia ed aree di servizio, di seguito indicati:

Area di servizi	Servizi	Max. Fascia 1. Intensità di aiuto bassa	Max. Fascia 2. Intensità di aiuto media	Max. Fascia 3. Intensità di aiuto alta	Max. Fascia 4. Altro aiuto
A) Servizi di base	Accoglienza e accesso ai servizi Colloquio specialistico Definizione del percorso	-	-	-	-
B) Accoglienza e orientamento	Bilancio di competenze / Analisi delle propensioni e delle attitudini all'imprenditorialità Creazione rete di sostegno Orientamento e formazione alla ricerca attiva del lavoro Accompagnamento continuo	€ 210	€ 450	€ 665	-

Area di servizi	Servizi	Max. Fascia 1. Intensità di aiuto bassa	Max. Fascia 2. Intensità di aiuto media	Max. Fascia 3. Intensità di aiuto alta	Max. Fascia 4. Altro aiuto
C) Consolidamento competenze	Coaching Formazione Promozione di conoscenze specifiche nell'ambito della gestione di impresa Tutoring e accompagnamento al tirocinio / work experience Certificazione delle competenze	€ 1.000	€ 1.200	€ 1.350	€ 2.000
D) Inserimento lavorativo	Inserimento e avvio al lavoro	€ 740	€ 1.300	€ 1.835	-
E) Altri interventi	Autoimprenditorialità (alternativo all'inserimento lavorativo)	€ 2.510	€ 3.250	€ 3.860	-
TOTALE	per percorsi di Inserimento lavorativo (A+B+C+D)	€ 1.950	€ 2.950	€ 3.850	€ 2.000
	per percorsi di Autoimprenditorialità (A+B+C+E)	€ 3.720	€ 4.900	€ 5.875	

La Dote attivata dai destinatari in fascia 1-2-3 deve sempre contenere un servizio riconosciuto a risultato (inserimento lavorativo o autoimprenditorialità).

I giovani inoccupati/disoccupati dai 15 ai 29 anni che abbiano precedentemente concluso o rinunciato un percorso a valere sull'Avviso Garanzia Giovani di cui al d.d.u.o. 9619 del 17/10/2014, possono attivare una Dote Unica in Fascia 1, 2 o 3 attribuita in automatico dal sistema informativo in base alle caratteristiche del momento. La Dote conterrà il solo servizio di inserimento e avvio al lavoro. Il destinatario potrà attivare un massimo di tre doti tenuto conto delle doti precedentemente attivate a valere sull'avviso Dote Unica Lavoro.

I destinatari non devono partecipare finanziariamente alla Dote e l'operatore non può percepire altri finanziamenti a copertura delle stesse unità di costo già finanziati da Regione Lombardia nell'ambito della Dote.

Per i soggetti in Fascia 1 e 2:

- il servizio di coaching è condizionato all'attivazione, nell'ambito della dote, di un tirocinio extra-curriculare, alla sottoscrizione di un contratto di lavoro o all'apertura di una Partita IVA (nel caso di attivazione di un percorso di autoimprenditorialità) utile al riconoscimento del risultato.
- i servizi formativi sono riconosciuti per il 50% sulla base della realizzazione delle attività e per il 50% solo a fronte dell'attivazione nell'ambito della dote di un tirocinio extra-curriculare, alla sottoscrizione di un contratto di lavoro o all'apertura di una Partita IVA (nel caso di attivazione di un percorso di autoimprenditorialità) utile al riconoscimento del risultato. Per tali servizi non è prevista la richiesta di liquidazione intermedia bensì la sola richiesta di liquidazione finale.

I Servizi formativi ed il servizio di coaching potranno essere inseriti nel PIP, quindi erogati anche prima dell'avvio del tirocinio, della sottoscrizione del contratto o all'apertura di una Partita IVA (nel caso di attivazione di un percorso di autoimprenditorialità), fermo restando che la sola percentuale riconosciuta a risultato per i servizi formativi e l'intero importo per il servizio di coaching, potranno essere liquidati solo a seguito dell'inserimento del codice COB relativo al tirocinio, al contratto della durata minima prevista o all'apertura di una Partita IVA e riconosciuti entro il periodo di validità della dote.

La durata minima del tirocinio è di 60 giorni. La durata minima del contratto di lavoro è di 180 giorni anche non continuativi e con aziende diverse, con un monte ore non inferiore alle 20 ore settimanali, salvo il caso in cui l'assunzione riguardi un lavoratore nel cui contratto originario fosse previsto un orario di lavoro settimanale inferiore alle 20 ore. Il manuale di gestione della Dote Unica definisce le tipologie contrattuali non attestanti il risultato occupazionale.

Per i soggetti in Fascia 3 i servizi formativi ed il servizio di coaching sono sempre ammessi.

I servizi di formazione per gli occupati, devono essere erogati fuori dell'orario di lavoro, in connessione con periodi di riduzione di orario di lavoro a seguito di accordi contrattuali (in particolare contratti/accordi di solidarietà) o sospensione in Cassa Integrazione Guadagni.

È esclusa la formazione continua.

Relativamente alla formazione regolamentata sono ammessi esclusivamente i percorsi di cui all'allegato A.

7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI DOTE

Per finalizzare la richiesta di accesso alla Dote la persona è tenuta a firmare la domanda di partecipazione e il PIP, che viene sottoscritto anche dall'Operatore.

L'invio della domanda di Dote a Regione Lombardia è in capo all'Operatore secondo le modalità definite dal Manuale. In seguito ad esito positivo dei controlli di completezza e di conformità dei dati dichiarati rispetto ai requisiti previsti dal presente avviso, l'Operatore riceve dal sistema informativo una comunicazione di accettazione riportante i servizi concordati, l'importo della dote e l'identificativo del progetto e ne consegna copia al destinatario.

La domanda può essere presentata a Regione Lombardia tramite il sistema informativo Gefo a partire dal 21 ottobre 2013.

8. REALIZZAZIONE DEL PIANO D'INTERVENTO PERSONALIZZATO (PIP)

Il destinatario e gli Operatori coinvolti nell'attuazione della Dote sono tenuti al rispetto delle procedure descritte nel Manuale per quanto concerne la realizzazione del PIP, la conservazione della documentazione, la registrazione delle attività sul sistema informativo e le verifiche.

Serie Ordinaria n. 12 - Mercoledì 18 marzo 2015

Gli output dei servizi resi devono essere forniti in copia al destinatario.

La persona, nel corso della Dote, può modificare o integrare il Piano di Intervento Personalizzato (PIP) con l'aiuto dell'operatore che l'ha presa in carico, nel rispetto del budget a disposizione per fascia e per area, secondo le modalità stabilite nel Manuale.

Qualora la persona intenda cambiare l'operatore che l'ha presa in carico può rinunciare alla dote prima della sua scadenza naturale; la persona può attivare, successivamente, una nuova dote ripartendo dalla fascia d'aiuto corrispondente alle caratteristiche del momento. La nuova Dote può includere solo i servizi ripetibili o che non sono stati fruiti in passato fermo restando il rispetto dei massimali per area e per fascia, al netto del valore dei servizi già fruiti nella dote rinunciata.

9. DURATA E CONCLUSIONE DELLA DOTE

I servizi devono essere erogati entro la durata massima stabilita per ciascuna fascia di intensità di aiuto:

- Fascia 1. Intensità di aiuto bassa: 3 mesi, 90 gg. da calendario
- Fascia 2. Intensità di aiuto media: 6 mesi, 180 gg. da calendario
- Fascia 3. Intensità di aiuto alta: 6 mesi, 180 gg. da calendario
- Fascia 4. Altro aiuto: 6 mesi, 180 gg. da calendario

Non sono previste proroghe della Dote.

La conclusione di tutte le attività dovrà comunque avvenire entro il 31/10/2015, mentre la richiesta di liquidazione entro il 31/01/2016.

9.1 Conclusione delle Dote con risultato occupazionale

La Dote, per le fasce 1, 2 e 3, si conclude positivamente quando la persona raggiunge l'obiettivo del servizio a risultato entro la scadenza della Dote, nei termini ed alle condizioni seguenti:

A) Il risultato di inserimento lavorativo è rappresentato dall'avvio di rapporti di lavoro subordinato o missioni di somministrazione della durata complessiva non inferiore a 180 giorni anche non continuativi e con aziende diverse con un monte ore non inferiore alle 20 ore settimanali salvo il caso in cui l'assunzione riguardi un lavoratore sospeso nel cui contratto originario fosse previsto un orario di lavoro settimanale inferiore alle 20 ore. Il manuale di gestione della Dote Unica definisce le tipologie contrattuali non attestanti il risultato occupazionale. Il risultato di inserimento lavorativo è riconosciuto anche sommando la durata dei contratti sottoscritti nel corso di due Doti consequenziali. A tal fine le Doti devono essere state attivate con lo stesso operatore ed i contratti tracciati a sistema attraverso l'inserimento del codice identificativo delle COB relative agli stessi.

Il risultato di inserimento lavorativo si considera raggiunto anche nel caso in cui i 180 giorni maturano successivamente ai termini di scadenza della Dote (corrispondenti alla fascia d'ingresso del destinatario) a seguito della proroga o trasformazione a tempo indeterminato di un contratto attivato nel corso della dote stessa, a condizione che entro la scadenza della dote sia conseguito almeno un terzo del risultato, equivalente a "oltre 60 giorni di calendario". A tal fine l'operatore deve tracciare a sistema, entro 180 giorni successivi alla scadenza della dote stessa, purché non conclusa, i codici identificativi delle COB relativi all'attivazione delle proroghe/trasformazioni. In relazione alle procedure relative alla rendicontazione, richiesta di liquidazione e conclusione di tali doti si rimanda a quanto previsto dal manuale unico.

B) Il risultato di autoimprenditorialità è rappresentato dall'iscrizione dell'impresa alla CCIAA e/o apertura di una partita IVA coerente con il business plan.

La persona che raggiunge l'obiettivo occupazionale ha diritto ad accedere ad una nuova dote qualora cambi il suo stato occupazionale; in tal caso la nuova dote conterrà il solo servizio a risultato, del valore e della durata della fascia di intensità di aiuto corrispondente alle caratteristiche del momento e che sarà individuata da una nuova profilazione sul sistema informativo.

9.2 Conclusione delle Dote senza risultato occupazionale ¹²

Se alla scadenza della dote il destinatario in fascia 1, 2 o 3 non ha raggiunto il risultato occupazionale, può presentare una nuova domanda di dote con le caratteristiche dettagliatamente illustrate nel Manuale e di seguito sinteticamente riportate:

	Evento	Attivazione della Dote	Servizi attivabili	Durata massima	Valore della Dote
1	È in corso un tirocinio attivato nell'ambito della dote	Successivamente alla conclusione del tirocinio	Servizio a risultato (inserimento lavorativo)	3 mesi	Valore della fascia di partenza
2	Il risultato non è stato raggiunto* ¹ e la persona vuole proseguire il suo percorso con lo stesso operatore	Successivamente alla conclusione della dote precedente	Servizio a risultato (inserimento lavorativo / autoimprenditorialità)	Durata massima prevista dalla fascia di partenza	Valore massimo previsto dalla fascia di partenza
3	Il risultato è stato raggiunto solo parzialmente ^{**2} e la persona vuole proseguire il suo percorso con lo stesso operatore	Successivamente alla conclusione del contratto di lavoro	Servizio a risultato (inserimento lavorativo)	Durata massima prevista dalla fascia di partenza	Valore massimo previsto dalla fascia di partenza
4	Il risultato non è stato raggiunto* e la persona vuole proseguire il suo percorso con un nuovo operatore	Successivamente alla conclusione della dote precedente	Servizi ripetibili o non fruiti in passato e l'obbligatorietà di un servizio a risultato (inserimento lavorativo / autoimprenditorialità)	Durata massima prevista dalla fascia di intensità di aiuto successiva a quella di partenza, al netto del valore dei servizi già fruiti nella dote precedente	Valore massimo previsto dalla fascia di intensità di aiuto successiva a quella di partenza, al netto del valore dei servizi già fruiti nella dote precedente

1 * entro la scadenza della prima dote attivata o della seconda dote attivata

2 **il caso "parzialmente raggiunto" può verificarsi nel caso in cui manchino ancora periodi d'occupazione utili al raggiungimento del risultato di cui al punto 9.1 A. Il risultato non può essere raggiunto solo parzialmente per il percorso di autoimprenditorialità.

	Evento	Attivazione della Dote	Servizi attivabili	Durata massima	Valore della Dote
5	Il risultato è stato raggiunto solo parzialmente** e la persona vuole proseguire il suo percorso con un nuovo operatore	Successivamente alla conclusione del contratto di lavoro	Servizi ripetibili o non fruiti in passato e l'obbligatorietà di un servizio a risultato (inserimento lavorativo / autoimprenditorialità)	Durata massima prevista dalla fascia di intensità di aiuto successiva a quella di partenza	Valore massimo previsto dalla fascia di intensità di aiuto successiva a quella di partenza, al netto del valore dei servizi già fruiti nella dote precedente

La persona può accedere al massimo a 3 doti secondo le modalità e condizionalità previste dal Manuale Unico di gestione della Dote indipendentemente dalla fascia di primo accesso. Pertanto, oltre alle possibilità descritte nella tabella precedente, alla scadenza della dote in fascia 4 il destinatario che desideri proseguire il suo percorso di politiche attive, fermo restando la presenza dei requisiti d'accesso, può attivare un'ulteriore dote secondo le caratteristiche di seguito riportate:

	Evento	Attivazione della Dote	Servizi attivabili	Durata massima	Valore della Dote
1	Conclusione della dote in fascia 4 e la persona vuole proseguire con un percorso di ricerca di nuova occupazione con lo stesso o nuovo operatore	Successivamente alla conclusione della dote precedente	Servizi ripetibili o non fruiti in passato e l'obbligatorietà di un servizio a risultato (inserimento lavorativo / autoimprenditorialità) all'interno della fascia di intensità di aiuto calcolata dal sistema informativo	Durata massima prevista dalla fascia d'accesso	Valore della fascia d'accesso al netto del valore dei servizi già fruiti nella dote precedente nell'area Consolidamento competenze
2	Conclusione della dote in fascia 4 e la persona vuole proseguire il suo percorso formativo con lo stesso o nuovo operatore	Successivamente alla conclusione della dote precedente	Servizi formativi, all'interno della fascia 4	Durata massima prevista dalla fascia 4	Valore massimo previsto dalla fascia 4, al netto del valore dei servizi già fruiti nella dote precedente

Come previsto dal Manuale, la chiusura della Dote a sistema deve avvenire entro i 30 giorni successivi dalla data prevista di conclusione della Dote.

10. BUDGET PER OPERATORE

Regione Lombardia, in fase d'attuazione della Dote Unica Lavoro, assegna agli operatori accreditati per i servizi al lavoro una soglia massima di spesa. La determinazione delle soglie massime avverrà in più fasi così come previsto dalla D.G.R. n. X/748 del 04/10/2013 di attuazione della Dote Unica Lavoro, di seguito sintetizzate.

A) Assegnazione iniziale del budget

Ogni operatore accreditato per i servizi al lavoro ha a disposizione un «budget» inteso come soglia massima di spesa all'interno della quale l'operatore accreditato al lavoro può attivare Doti relative alle fasce 1, 2 e 3.

Ogni operatore accreditato per i servizi al lavoro ha a disposizione una soglia massima in termini di budget finanziario per erogare i servizi di Dote Unica Lavoro relativamente alle fasce 1, 2 e 3. La soglia massima di spesa per operatore è definita sulla base delle tre componenti indicate dalla D.G.R. n. X/555 del 02/08/2013 e nel documento metodologico di cui all'Allegato 2 alla D.G.R. n. X/748 del 04/10/2013 ed in misura correlata alla percentuale di avanzamento finanziario derivante dalla verifica bimestrale (overbooking controllato).

L'operatore, inoltre, può prendere in carico persone fino a concorrenza di una quota aggiuntiva pari al 20% della sua soglia massima (cosiddetta "premialità di assegnazione").

La determinazione della soglia massima messa a disposizione dell'operatore non costituisce assegnazione formale di risorse

L'operatore può monitorare l'andamento della propria soglia attraverso un contatore sul sistema informativo. Ogni dote avviata fa scalare l'importo dal contatore, l'importo che viene scalato corrisponde a quello richiesto nel Piano d'Intervento Personalizzato.

Alla scadenza della dote, le eventuali economie derivanti dalla mancata erogazione dei servizi previsti nelle doti assegnate tornano nella disponibilità di Regione Lombardia e non sono più a disposizione del budget del singolo operatore sino a nuova ridistribuzione.

In caso di sospensione dell'accreditamento ai sensi della vigente regolamentazione, l'operatore è tenuto ad assicurare la conclusione delle doti assegnate a garanzia della scelta dell'utente. Inoltre verrà inibito l'accesso al budget ed è fatto divieto all'operatore di attivare nuove doti fino alla conclusione della sospensione.

In caso di cancellazione dall'albo degli accreditati è fatto divieto all'operatore di accedere al budget e di attivare nuove doti; l'operatore dovrà assicurare la conclusione delle doti assegnate a garanzia della scelta dell'utente, secondo le modalità stabilite con provvedimento del dirigente competente.

In caso di modifica dell'assetto societario dell'operatore, (quale, ad esempio, cessione o affitto di ramo azienda, fusione per incorporazione o per unione, scissione):

- laddove si preveda il trasferimento di tutte le doti gestite dall'operatore, le stesse, sia assegnate che concluse ed i relativi budget, anche di sostituzione, passeranno all'ente subentrante;

Serie Ordinaria n. 12 - Mercoledì 18 marzo 2015

- In caso si prevedano passaggi parziali di doti all'operatore subentrante, fatte salve diverse pattuizioni ovvero risultanze contrattuali o normative recepite dal Decreto del dirigente competente in materia di accreditamento, il budget di sostituzione residuo sarà valorizzato in misura corrispondente alle doti conclusive trasferite a quest'ultimo; il budget operatore sarà valorizzato in relazione alle doti rispettivamente assegnate, nonché allo stato ed all'esito delle stesse al momento della ripartizione.

Tali trasferimenti rientrano nei meccanismi di verifica periodica delle risorse.

B) Meccanismi di verifica periodica delle risorse e di ridistribuzione

Regione Lombardia ogni 60 giorni verifica il livello complessivo delle assegnazioni raggiunto dagli operatori che partecipano all'Avviso, per assicurare da un lato la copertura di bilancio e dall'altro la continuità del servizio erogato alle persone. Le verifiche saranno effettuate il 30.06.2014, 31.08.2014, 30.10.2014, 31.12.2014, 28.02.2015, 30.04.2015.

In occasione delle verifiche, a partire dal 31.01.2014, viene valutata l'effettiva "continuità dei servizi erogati alle persone" come previsto dalla DGR 748/2013. Tale valutazione verterà, tra l'altro, su:

- l'eventuale persistente inattività dell'operatore rispetto alle prese in carico;
- il corretto utilizzo dell'istituto dei tirocini, con particolare riferimento alla durata e all'effettivo svolgimento delle attività nonché alla capacità di generare opportunità di lavoro;
- l'efficace presa in carico dei soggetti, con specifica attenzione alla fascia 3, con particolare riferimento al rapporto tra attività di formazione e servizio di inserimento lavorativo;
- l'effettiva attivazione dei servizi di accoglienza su cui, in base a specifiche segnalazioni, potranno essere attivate iniziative di controllo e ispezione.

Qualora il totale delle risorse assegnate sia inferiore alla dotazione complessiva, al momento della verifica, per ogni operatore viene ricalcolata una nuova soglia massima, corrispondente alle risorse assegnate alla data della verifica.

La differenza tra la dotazione complessiva (incluse le economie maturette e reimmesse) e le risorse assegnate viene ridistribuita proporzionalmente alla capacità di collocazione degli operatori. Il 20% di tali risorse è concentrato sugli operatori che hanno registrato risultati occupazionali superiori alla media. Un ulteriore 20% delle risorse viene redistribuito proporzionalmente alla capacità di collocazione dei soggetti in Fascia 3.

Qualora le assegnazioni complessive superino la dotazione stabilita comprensiva dell'overbooking controllato di cui al precedente paragrafo, Regione Lombardia verifica la disponibilità di eventuali ulteriori risorse derivante da nuove fonti finanziarie, eventuali rinunce e revoca che si dovessero manifestare nel periodo in esame o economie relative a risorse prenotate e non rendicontate.

Quindi, Regione Lombardia fissa il nuovo tetto massimo di risorse rispetto alle quali gli operatori accreditati potranno prendere in carico le persone oppure determina la chiusura, anche temporanea, dell'Avviso in ragione dell'impossibilità di prendere in carico nuove persone per esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.

Ad esito delle verifiche, Regione Lombardia valuterà, anche mediante ulteriori provvedimenti, la modifica delle procedure di ridistribuzione al fine di assicurare la continuità e l'efficacia dei servizi erogati alle persone.

L'andamento, in termini percentuali, dell'utilizzo delle risorse complessive viene pubblicato nella Bacheca del profilo operatore della piattaforma informatica "Cruscotto Lavoro" (cruscottolavoro.serviziiri.it).

In caso di ridistribuzione delle risorse il sistema informativo non permetterà l'attivazione delle Doti per il tempo strettamente necessario alla ridefinizione della soglia.

L'eventuale aggiornamento delle soglie per operatore viene pubblicato nella Bacheca del profilo operatore della piattaforma informatica "Cruccotto Lavoro".

Inoltre, Regione Lombardia effettua verifiche costanti sull'avanzamento finanziario dell'Avviso al fine di rispettare il vincolo della dotazione finanziaria, come previsto al punto 3.3. della DGR X/748 del 04/10/2013 e ss.mm.ii., attivando le eventuali misure ivi previste.

C) Ridistribuzione di risorse aggiuntive

Nel caso siano disponibili risorse aggiuntive, Regione Lombardia definisce una nuova soglia massima per ciascun operatore, in base ai medesimi criteri definiti per la prima assegnazione sui dati riferiti alle doti conclusive e rendicontate dall'avvio della Dote Unica Lavoro.

Anche tale soglia massima non costituisce assegnazione formale di risorse.

D) Meccanismi di sostituzione

I meccanismi di sostituzione consentono all'operatore che ha raggiunto la sua soglia massima di prendere in carico nuovi destinatari attingendo da un budget riservato ad hoc, denominato "budget di sostituzione", che viene alimentato dal valore dei servizi previsti nelle doti conclusive con esito positivo a partire dal 21 ottobre 2013.

Resta fermo il principio generale per cui le economie derivanti dalla mancata erogazione dei servizi previsti nelle doti assegnate tornano nella disponibilità di Regione Lombardia.

E) Dotazione fascia 4

Al fine di rendere maggiormente fruibili i percorsi di riqualificazione finalizzati al mantenimento del posto di lavoro e/o all'accrescimento professionale, è istituita un'unica dotazione di risorse specifica dedicata alla fascia 4 - "Altro Aiuto", al di fuori delle soglie massime di budget per operatore, a tale budget potranno accedere anche gli operatori accreditati alla formazione sez. B. La data della suddetta gestione delle risorse dedicate alla Fascia 4 verrà comunicata su Cruscotto Lavoro.

11. VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE

Regione Lombardia monitora l'avanzamento delle attività con particolare riferimento ai risultati raggiunti da ciascun operatore.

L'analisi del monitoraggio costituirà oggetto per la valutazione delle performance degli enti in termini di rating e di rapporto del Valutatore Indipendente ai sensi dell'art.17 della l.r. 22/2006.

Verranno valorizzati gli operatori più performanti anche sotto i seguenti aspetti:

- tasso di successo, inteso come la capacità degli operatori di portare i destinatari al raggiungimento del risultato di inserimento

lavorativo, realizzazione di un progetto imprenditoriale o riqualificazione;

- qualità e utilità della prestazione percepita da parte del destinatario dei servizi, da rilevare anche attraverso indagini di customer satisfaction mirate.

La valutazione delle performance potrà tenere conto delle tipologie di destinatari dei servizi, con particolare riferimento ai target più svantaggiati (Fascia 3).

12. INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE

12.1 Tipologia di incentivo e destinatari

Sono riconosciuti alle imprese che hanno effettuato entro il 30 giugno 2014 le assunzioni ad esito positivo del servizio di inserimento lavorativo all'interno della Dote Unica Lavoro e fatto richiesta, entro tale data, tramite il sistema informativo regionale "Finanziamenti Online", i seguenti incentivi:

A) Incentivi alle imprese che assumono:

- Disoccupati³ da oltre 12 mesi;
- Disoccupati⁴ da oltre 6 mesi, di età superiore a 50 anni oppure di età superiore a 45 anni e in possesso di un titolo di studio inferiore al diploma di istruzione di secondo ciclo o alla qualifica professionale;
- Lavoratori in CIGD / CIGS con causali di cessazione d'attività, procedura concorsuale o in presenza di accordi che prevedano esuberi, di età superiore a 50 anni oppure di età superiore a 45 anni e in possesso di un titolo di studio inferiore al diploma di istruzione di secondo ciclo o alla qualifica professionale;
- Giovani fino a 29 anni compiuti, che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

L'incentivo ha un valore massimo di € 3.000 per i contratti di lavoro subordinato di almeno 12 mesi e di massimo € 8.000 per i contratti tempo indeterminato.

Tale incentivo è erogato in regime di esenzione ex Reg. (CE) n. 800/08 per le imprese che, tenendo conto dell'ordine di arrivo delle richieste e della loro istruttoria da parte di Regione Lombardia, saranno finanziate con risorse già comunicate alla Commissione Europea entro il 31/12/2014. Gli incentivi concessi successivamente saranno erogati in regime di esenzione Reg. (UE) n. 651/14.

In particolare, a partire dal 1 gennaio gli incentivi sono erogati in regime di esenzione Reg. (UE) n. 651/2014; l'atto di concessione sarà comunicato ai sensi dall'art.11 del reg. (UE) 651/2014 e sarà data attuazione agli aiuti, solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del reg. (UE) n. 651/2014;

Alle imprese che rientrano nell'applicazione del Reg. (UE) n. 651/14, in fase di liquidazione dell'incentivo, saranno chieste integrazioni documentali specificate all'atto di concessione dello stesso.

B) Incentivi alle imprese che assumono ex dirigenti che abbiano un'età superiore ai 50 anni e/o non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Il contratto deve prevedere la qualifica dirigenziale.

L'incentivo ha un valore massimo di € 5.000 per i contratti di lavoro subordinato di almeno 12 mesi e di massimo € 10.000 per i contratti tempo indeterminato.

Tale incentivo è erogato in regime di esenzione ex Reg. (CE) n. 800/08 per le imprese che, tenendo conto dell'ordine di arrivo delle richieste e della loro istruttoria da parte di Regione Lombardia, saranno finanziate con risorse già comunicate alla Commissione Europea entro il 31/12/2014. Gli incentivi concessi successivamente saranno erogati in regime di esenzione Reg. (UE) n. 651/14.

Alle imprese che rientrano nell'applicazione del Reg. (UE) n. 651/14, in fase di liquidazione dell'incentivo, saranno chieste integrazioni documentali specificate all'atto di concessione dello stesso.

C) Incentivi alle imprese sociali costituite ai sensi della L. 118/05 e del D.Lgs. 155/06 da un imprenditore che abbia concluso un percorso di auto-imprenditorialità, per l'assunzione di lavoratori in CIGD / CIGS con causali di cessazione d'attività, procedura concorsuale o in presenza di accordi che prevedano esuberi e/o in mobilità ordinaria e in deroga.

L'incentivo ha un valore massimo di € 3.000 per i contratti di lavoro subordinato di almeno 12 mesi e di massimo € 8.000 per i contratti a tempo indeterminato ed è erogato in regime "de minimis" ex Reg. (CE) n. 1998/06.

Il contributo è ammissibile solo se il rapporto di lavoro si instaura tra impresa e lavoratore e non è finalizzato alla somministrazione.

Sono esclusi dagli interventi i lavoratori che prestano attività lavorativa presso l'impresa in regime di somministrazione, ai sensi degli artt. da 20 a 28 del D.Lgs n.276/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Le agenzie di somministrazione possono accedere all'incentivo solo se instaurano un rapporto di lavoro finalizzato all'inserimento di personale nel proprio organico.

Aiuti in regime di esenzione ex Reg. (CE) n. 800/08 (All. B)

Gli incentivi economici, conformemente alla disciplina del Reg. (CE) n. 800/08, sono rivolti a coprire i costi salariali che l'impresa deve sostenere a fronte di ogni lavoratore assunto.

Il calcolo dei costi ammissibili corrisponde al "costo salariale lordo" durante il periodo di 12 mesi successivi all'assunzione. Il costo salariale copre:

- a) la retribuzione lorda annuale;
- b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali;
- c) i contributi assistenziali per figli e familiari.

Il valore dell'incentivo economico, articolato così come chiarito precedentemente, non può superare la soglia massima del 50% del

3 Per "Disoccupati" da oltre 6 ovvero 12 mesi si intendono soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

1. in stato di disoccupazione accertato dal Centro per l'Impiego competente (nel Certificato Stato Occupazionale alla voce "Classe" deve risultare la dicitura "Disoccupati");

2. con periodo di disoccupazione accertato dal Centro per l'Impiego competente superiore a 6 ovvero 12 mesi (i "mesi di anzianità" riportati nel Certificato Stato Occupazionale devono essere superiori a 6 ovvero 12 mesi);

ovvero

privi di occupazione regolare negli ultimi 6 ovvero 12 mesi precedenti l'assunzione (non devono sussistere assunzioni/cessazioni nei 6 ovvero 12 mesi antecedenti l'assunzione).

Serie Ordinaria n. 12 - Mercoledì 18 marzo 2015

"costo salariale lordo" sostenuto dall'azienda durante il periodo di 12 mesi successivi all'assunzione, estesa al 75% nel caso di lavoratori con disabilità.

Il suddetto incentivo economico è cumulabile con altri incentivi pubblici, nazionali, regionali, comunitari, riconosciuti per la stessa finalità, fermi restando i suddetti limiti stabiliti dall'art. 40, comma 2 e 41 comma 2, del Regolamento (CE) n. 800/2008.

L'incentivo economico, cumulato con eventuali altri contributi concessi da altro ente, non può dare luogo a un'intensità linda di aiuto superiore alle percentuali sopra descritte, riferite al periodo di occupazione del lavoratore considerato.

Nel caso in cui l'incentivo economico concesso a valere sul presente Avviso cumulato con altri contributi superi le percentuali sopra descritte, a seguito della verifica da parte di Regione Lombardia, la quota di contributo concessa verrà ridotta proporzionalmente per rispettare i massimali consentiti.

Nel caso di assunzione part-time l'intensità d'aiuto sarà ridotta proporzionalmente in ragione delle ore previste dal contratto individuale di lavoro e dal CCNL di riferimento.

In caso di dimissione, licenziamento o recesso per giusta causa (non addebitabile, quindi, al datore di lavoro), l'aiuto concesso verrà riparametrato in proporzione al periodo in cui ha avuto svolgimento il contratto. In caso di interruzione anticipata del rapporto di lavoro per causa addebitabile al datore di lavoro, l'impresa non avrà diritto alla liquidazione del contributo concesso.

Aiuti in regime di esenzione Reg. (UE) n. 651/14 (All. B.1)

Gli incentivi economici, conformemente alla disciplina del Reg. (UE) n. 651/14, sono rivolti a coprire i costi salariali che l'impresa deve sostenere a fronte di ogni lavoratore assunto.

Il calcolo dei costi ammissibili corrisponde al "costo salariale lordo" durante il periodo di 12 mesi successivi all'assunzione. Il costo salariale copre:

- a) la retribuzione linda annuale;
- b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali;
- c) i contributi assistenziali per figli e familiari.

Il valore dell'incentivo economico, articolato così come chiarito precedentemente, non può superare la soglia massima del 50% del "costo salariale lordo" sostenuto dall'azienda durante il periodo di 12 mesi successivi all'assunzione, estesa al 75% nel caso di lavoratori con disabilità.

Il suddetto incentivo economico è cumulabile con altri incentivi pubblici, nazionali, regionali, comunitari, riconosciuti per la stessa finalità, fermi restando i suddetti limiti stabiliti dall'art. 32, comma 6 e 33 comma 5, del Regolamento (CE) n. 651/2014.

L'incentivo economico, cumulato con eventuali altri contributi concessi da altro ente, non può dare luogo a un'intensità linda di aiuto superiore alle percentuali sopra descritte, riferite al periodo di occupazione del lavoratore considerato.

Nel caso in cui l'incentivo economico concesso a valere sul presente Avviso cumulato con altri contributi superi le percentuali sopra descritte, a seguito della verifica da parte di Regione Lombardia, la quota di contributo concessa verrà ridotta proporzionalmente per rispettare i massimali consentiti.

Nel caso di assunzione part-time l'intensità d'aiuto sarà ridotta proporzionalmente in ragione delle ore previste dal contratto individuale di lavoro e dal CCNL di riferimento.

In caso di dimissione, licenziamento o recesso per giusta causa (non addebitabile, quindi, al datore di lavoro), l'aiuto concesso verrà riparametrato in proporzione al periodo in cui ha avuto svolgimento il contratto. In caso di interruzione anticipata del rapporto di lavoro per causa addebitabile al datore di lavoro, l'impresa non avrà diritto alla liquidazione del contributo concesso.

Aiuti in regime "de minimis" ex Reg. (CE) n. 1998/06. (All. C)⁴

L'agevolazione viene riconosciuta ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 88 del TFUE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»). Pertanto, l'importo massimo concedibile potrà essere assegnato soltanto a coloro i quali autodichiarano che l'agevolazione richiesta, sommata agli eventuali ulteriori aiuti ricevuti, nell'ultimo triennio (nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi precedenti), in regime "de minimis", non eccedano complessivamente l'importo di € 200.000,00, che si riduce a € 100.000,00 per le attività del comparto del trasporto merci conto terzi.

Gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

Per ulteriori dettagli in merito alla normativa sugli aiuti di stato precedentemente trattata si rinvia agli Allegati B e C del presente Avviso.

12.2 Imprese beneficiarie

Possono beneficiare degli incentivi economici per l'assunzione di cui al paragrafo 12.1 le imprese private con sede operativa nel territorio della Regione Lombardia aventi le caratteristiche riportate nei regolamenti comunitari sopra indicati.

Per impresa privata s'intende ogni entità che, indipendentemente dallo stato giuridico e dalle modalità di finanziamento, eserciti un'attività economica, ovvero qualunque attività consistente nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato a prescindere dallo scopo di lucro eventualmente perseguito.

Non possono usufruire degli incentivi previsti:

- A) gli organismi di diritto pubblico, ovvero gli organismi in tutto o in parte partecipati o controllati dallo Stato o da altro Ente pubblico, aventi personalità giuridica e, seppur costituiti in forma privatistica, istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale;
- B) le imprese che abbiano in atto sospensioni dal lavoro o che abbiano proceduto a riduzioni di personale o a licenziamenti collettivi negli ultimi 12 mesi, salvo che l'assunzione non avvenga ai fini di acquisire professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni.

Le imprese richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in regola con l'applicazione del CCNL di riferimento;
- b) essere in regola con gli adempimenti contributivi INPS e INAIL e con le contribuzioni degli enti paritetici ove espressamente pre-

⁴ I contributi deliberati successivamente al 30 giugno 2014 saranno concessi nel rispetto del Regolamento (UE) N. 1407/2013

visto dai contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di categoria;

- c) essere in regola con la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- d) essere in regola con le assunzioni previste dalla Legge 68/99 sul collocamento mirato delle persone con disabilità;
- e) rispettare i principi del Regolamento CE n. 800/2008 e successive modifiche per l'assunzione di soggetti svantaggiati nel caso di incentivi concessi in regime di esenzione;
- f) rispettare i principi del Regolamento CE n. 1998/2006 nel caso di incentivi concessi in regime de minimis.

I requisiti di cui al presente paragrafo dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda e fino alla domanda di liquidazione.

12.3 Modalità di richiesta ed erogazione degli incentivi all'assunzione

Le imprese richiedenti l'incentivo economico assunzionale dovranno presentare attraverso il sistema informativo regionale "Finanziamenti Online" la domanda di incentivo economico utilizzando la modulistica messa a disposizione da Regione Lombardia, secondo quanto previsto dal Manuale.

La domanda di concessione dell'incentivo può essere presentata dal 24 febbraio 2014 e non oltre le ore 17.00 del 30 giugno 2014. Alla data di apertura del sistema potranno essere presentate domande riferite ad assunzioni precedenti effettuate a seguito dei servizi erogati a valere sul presente avviso.

L'assegnazione del contributo avverrà con procedura "a sportello" e sarà subordinata al rispetto delle modalità di presentazione della domanda prevista dal presente avviso e dalla disponibilità delle risorse.

A seguito della presentazione della richiesta di incentivo, il sistema informativo darà comunicazione di avvenuta presentazione della domanda.

La presentazione della domanda non costituisce assegnazione formale del contributo essendo quest'ultima subordinata alla verifica dei requisiti e della documentazione previsti dall'avviso, sia in fase di presentazione che in fase di richiesta di liquidazione dell'incentivo.

I dettagli relativi alla fase di presentazione della domanda sono riportati nel Manuale.

Nel caso di esaurimento delle risorse, al momento della presentazione, la domanda di contributo viene messa in lista di attesa. Sulla base della data e ora di salvataggio della richiesta di contributo, il sistema informativo assegna una posizione nella lista d'attesa (1°, 2°, 3°,...).

Qualora le risorse tornino ad essere disponibili, il sistema procederà automaticamente all'accoglimento della domanda scorrendo la lista di attesa nell'ordine sopra illustrato.

Qualora il rapporto di lavoro instauratosi tra azienda e lavoratore si interrompesse per causa addebitabile al datore di lavoro, l'azienda sarà tenuta a darne immediata comunicazione a Regione Lombardia, compilando e caricando sul sistema informativo il modulo di rinuncia allegato al Manuale.

Nel caso in cui emergano delle irregolarità sul possesso e permanenza dei requisiti nonché nella documentazione prodotta, la domanda sarà rigettata.

Qualora a seguito di ulteriori controlli risultasse che gli importi erogati sono stati indebitamente riconosciuti, Regione Lombardia procederà al recupero totale o parziale delle somme eventualmente già liquidate oltre agli interessi legali.

La richiesta di liquidazione dell'incentivo economico assunzionale, per i lavoratori assunti fino al 30 giugno 2014, trascorsi 12 mesi dalla data di assunzione, sarà effettuata direttamente dall'azienda entro 30 giorni attraverso il sistema informativo regionale "Finanziamenti Online" utilizzando la modulistica messa a disposizione da Regione Lombardia, prevista dal Manuale.

Ferma restando la scadenza dei 30 giorni a partire dalla di conclusione dei 12 mesi dall'assunzione, sarà possibile presentare le richieste di liquidazione sul sistema informativo, entro e non oltre le ore 17 del 31 luglio 2015.

Oltre tale data il sistema informativo non accetterà ulteriori richieste.

13. GESTIONE E CONTROLLI

Per la corretta gestione e liquidazione delle doti nonché degli incentivi all'occupazione finanziati dal POR FSE 2007-2013 a favore di individui, operatori, organismi o imprese, pubbliche o private che partecipano all'attuazione della dote si fa riferimento al Manuale di cui alla d.d.u.o. n. 9254 del 14.10.2013 e successive modifiche ed integrazioni.

È facoltà di Regione Lombardia effettuare visite e controlli, anche senza preavviso, in loco nonché effettuare controlli desk, in ogni fase delle attività previste nel presente avviso al fine di verificare la regolarità della documentazione e dei procedimenti amministrativi anche in attuazione di quanto già previsto dalla D.g.r. 555/2013

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NORME GENERALI

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale, nella persona del suo legale rappresentante. Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 196/2003 responsabile interno del trattamento per i dati personali è il Direttore della DG Istruzione Formazione Lavoro. I dati forniti sono trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso. Il titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'art.2 della L.241/90 è il Direttore della DG Istruzione Formazione Lavoro.

15. CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI

Destinatari

Per informazioni di dettaglio rivolgersi ad un Operatore accreditato per i servizi al lavoro della Regione Lombardia. L'elenco è consultabile alla pagina: www.dote.regione.lombardia.it

Per informazioni generali sono inoltre attivi:

- gli Sportelli Spazio Regione disponibili sul sito www.spazio.regione.lombardia.it con sedi e orari di apertura;

- il Call Center numero 800 318 318, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Operatori accreditati

Gli operatori accreditati che necessitino informazioni tecniche relative all'avviso possono registrarsi sulla piattaforma informatica di supporto Crusotto Lavoro:

cruscottolavoro.servizi.it

Per problemi tecnici sul sistema informativo Gefo o al mancato recupero delle credenziali (nome utente e/o password) scrivere esclusivamente a:

assistenza@regione.lombardia.it

oppure contattare il numero verde 800.131.151

16. RIFERIMENTI NORMATIVI DOTE UNICA LAVORO

- Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) 1260/1999;
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del Regolamento 1080/2006;
- Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) con particolare riferimento agli artt. 1,2,3,7,9,10,40 e 41;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) con particolare riferimento agli artt. 1,2,3,4,7,8,9,10,11,12,32 e 33;
- Regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis") e in particolare gli artt.1,2 e 3;
- Regolamento (CE) 284/2009 del 7 aprile 2009 che modifica il Reg. CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- Regolamento (CE) 396/2009 del 6 maggio 2009 che modifica il Reg. CE n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;
- Regolamento (CE) 539/2010 del 16 giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- Programma Operativo Regionale della Lombardia Ob. 2 FSE 2007-2013 (Dec. C.5465 del 06.11.2007);
- Legge regionale del 28 settembre 2006 n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia";
- Legge regionale del 6 agosto 2007 n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia";
- D.G.R del 26/10/2011, n.2412 "Requisiti per l'accreditamento dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro";
- D.D.U.O. del 31/10/2012, n.9749 "Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all'albo regionale degli accreditati per i servizi di Istruzione e Formazione Professionale - sezione B - e all'albo regionale degli accreditati per i servizi al lavoro in attuazione della D.G.R. del 26 ottobre 2011 n.X/2412;
- D.D.G. del 20/12/2012, n.12417, "Approvazione del modello di rating degli operatori iscritti all'albo degli accreditati al sistema regionale che erogano servizi di Istruzione e Formazione Professionale - sezione B - extra ddif - e servizi al lavoro".
- D.G.R. n. X/555 del 2/08/ 2013 "Approvazione delle Linee guida per l'attuazione della Dote Unica Lavoro"
- D.G.R. n. X/748 del 04/10/2013 "Approvazione delle modalità di attuazione della Dote Unica Lavoro 2013-2015" e ss.mm.ii.
- D.G.R. n. X/1761 del 08/05/2014 recante "Determinazione in merito alla convenzione tra regione lombardia e ministero del lavoro e delle politiche sociali - direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro per l'attuazione della iniziativa europea per l'occupazione dei giovani"
- D.G.R. n. X /1889 del 30/05/2014 "Approvazione del piano esecutivo regionale di attuazione della garanzia per i giovani"
- D.G.R. n. X/1983 del 20/06/2014 recante: «Determinazioni in ordine all'attuazione della Garanzia per i Giovani e modifiche delle modalità operative di Dote Unica Lavoro di cui alla d.g.r. del 4 ottobre 2013 n. X/748»
- D.G.R. n. X/2257 del 01/08/2014 recante: «Ulteriori determinazioni relative a Dote Unica Lavoro: attuazione del punto 3 della DGR n.x/2109 del 11 luglio 2014 "Adozione della proposta di programma operativo regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo 2014-2020 di Regione Lombardia»
- D.G.R. n. X/3144 del 18/02/2015 recante: "Misure volte a promuovere l'occupazione in occasione dell'evento expo 2015"
- D.D.U.O. 14 luglio 2014 n. 6758 Determinazioni in merito alla prima attuazione del programma Garanzia Giovani della Regione Lombardia ai sensi d.g.r. n. X/1983 del 20 giugno 2014
- D.D.U.O.16 ottobre 2014 n. 9619 Piano esecutivo regionale di attuazione della garanzia per i giovani in Lombardia - avviso per i giovani inoccupati e disoccupati di età compresa fra i 15 e 29 anni che non rientrano in un percorso di istruzione o formazione
- "AVVISO COMUNE REGIONALE "EXPO E LAVORO" siglato il 5/06/2014 da Regione Lombardia e le parti sociali regionali
- D.D.U.O. n. 8617 del 26 settembre 2013 "Aggiornamento della metodologia di calcolo del costo standard e degli standard minimi dei servizi al lavoro";
- D.D.U.O. n. 10735 del 21 novembre 2013, che approva l'offerta dei servizi formativi
- D.D.U.O. n. 9254 del 14 ottobre 2013 e successive modifiche ed integrazioni "Attuazione della dgr n. X/555 del 02/08/2013 recante: "Approvazione delle linee guida per l'attuazione della dote unica lavoro", approvazione del "Manuale unico di gestione della dote".
- D.D.U.O. n. 9308 del 15 ottobre 2013 "Avviso Dote Unica lavoro - attuazione delle D.D.g.r n. 555 del 2 agosto 2013 e n. 748 del 4 ottobre 2013" finalizzato al sostegno dell'occupabilità e occupazione delle persone svantaggiate nel mercato del lavoro;

- D.D.U.O. n. 1436 del 24 febbraio 2014 "Determinazioni in merito all'Avviso Dote Unica lavoro di cui al d.d.u.o. n. 9308 del 15 ottobre 2013";
- D.D.U.O. n. 3591 del 29 aprile 2014 "Determinazioni in merito all'Avviso Dote Unica lavoro di cui al d.d.u.o. n. 9308 del 15 ottobre 2013 e successive modifiche ed integrazioni";
- D.D.U.O. n. 5186 del 17 giugno 2014 "Avviso dote unica lavoro di cui al d.d.u.o. n. 9308 del 15 ottobre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, incremento della dotazione finanziaria destinata al budget di sostituzione.>";
- D.D.U.O. n. 3957 del 13 maggio 2014 "Modifica all'Allegato A del d.d.u.o. n 1382 del 21 febbraio 2014 "Manuale di Gestione della Dote Unica";
- D.L del 29 novembre 2008, n.185, art.19, convertito dalla legge del 28 gennaio 2009, n.2 e successive modificazioni;
- D.L. del 10 febbraio 2009, n. 5, art. 7-ter convertito, con modificazioni, con la legge 9 aprile 2009, n. 33;
- Decreto Interministeriale n. 46441 del 19 maggio 2009 "Accesso all'indennità di disoccupazione per sospensioni dell'attività lavorativa"
- Convenzione del 3 giugno 2009 tra Regione Lombardia e INPS;
- Circolare MLPS n. 39 del 19 novembre 2010 "Chiarimenti operativi sulle più recenti misure di incentivazione e supporto al reinserimento dei percettori di trattamento di sostegno al reddito";
- Accordo Quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia, secondo semestre anno 2013 del 2 luglio 2013 ss.ii.mm.

17. ALLEGATI

17.1 Allegato A. Precisazione percorsi formativi

a) Percorsi per profili professionali regolamentati

Assistente Familiare DDUO 17/12/2008 n. 15243

Operatore forestale DDUO 27/04/2009 n. 4096

Operatore Forestale Responsabile DDUO 27/04/2009 n. 4096

Istruttore Forestale DDUO 27/04/2009 n. 4096

Direttore tecnico addetto alla trattazione affari DDUO 22/02/2012 n. 1331

Operatore funebre (necroforo) DDUO 22/02/2012 n. 1331

Addetto al trasporto di cadavere DDUO 22/02/2012 n. 1331

Percorsi per figure professionali abilitanti

Personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi DDUO 1/04/2010 n. 3310

Responsabile tecnico dei veicoli a motore DDUO 28/05/2009 n. 5350

b) Percorsi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro

Sono erogabili ai destinatari della Dote Unica Lavoro i percorsi obbligatori abilitanti inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del DLGS 81/08 e ss.mm.ii. e, per la fascia 4, anche i percorsi formativi a ruolo (ad es. Addetti e Responsabili Servizi e Prevenzione e Sicurezza). Restano esclusi i percorsi formativi "Lavoratore", "Preposto" e "Dirigente".

17.2 Allegato B. Regolamento (CE) n. 800/08

REGOLAMENTO (CE) N. 800/2008 DELLA COMMISSIONE DEL 6 AGOSTO 2008 CHE DICHIARA ALCUNE CATEGORIE DI AIUTI COMPATIBILI CON IL MERCATO COMUNE IN APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 87 E 88 DEL TRATTATO (REGOLAMENTO GENERALE DI ESENZIONE PER CATEGORIA) L 214/14 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 9 agosto 2008

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1- Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di aiuti:

- a) aiuti a finalità regionale;
- b) aiuti agli investimenti e all'occupazione a favore delle PMI;
- c) aiuti alla costituzione di imprese a partecipazione femminile;
- d) aiuti per la tutela dell'ambiente;
- e) aiuti alle PMI per servizi di consulenza e partecipazione a fiere commerciali;
- f) aiuti sotto forma di capitale di rischio;
- g) aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione;
- h) aiuti alla formazione;
- i) aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e disabili.

2. Il presente regolamento non si applica agli:

- a) aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
- b) aiuti condizionati all'impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

3. Il presente regolamento si applica agli aiuti a tutti i settori economici ad eccezione dei seguenti:

Serie Ordinaria n. 12 - Mercoledì 18 marzo 2015

a) aiuti a favore di attività nei settori della pesca e dell’acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n.104/2000 del Consiglio(1), fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti sotto forma di capitale di rischio, gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione e gli aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e disabili;

b) aiuti a favore di attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti sotto forma di capitale di rischio, degli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, degli aiuti per la tutela dell’ambiente e degli aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili, purché queste categorie di aiuti non rientrino nel campo di applicazione del regolamento (CE) n.1857/2006 della Commissione;

c) gli aiuti a favore di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nei casi seguenti:

- i) se l’importo dell’aiuto è fissato sulla base del prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione o
- ii) se l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) gli aiuti a favore di attività del settore dell’industria carboniera, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione, gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione e gli aiuti per la tutela dell’ambiente;

e) gli aiuti regionali a favore di attività del settore dell’industria siderurgica;

f) gli aiuti regionali a favore di attività del settore della costruzione navale;

g) gli aiuti regionali a favore di attività del settore delle fibre sintetiche.

4. Il presente regolamento non si applica ai regimi di aiuti regionali relativi a settori specifici di attività economiche nell’ambito manifatturiero o dei servizi. I regimi di aiuti destinati ad attività turistiche non sono considerati destinati a settori specifici.

5. Il presente regolamento non si applica agli aiuti ad hoc concessi a grandi imprese, fatta eccezione per quanto disposto dall’articolo 13, paragrafo 1.

6. Il presente regolamento non si applica ai seguenti aiuti:

- a) i regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un’impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
- b) aiuti ad hoc a favore di un’impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
- c) aiuti alle imprese in difficoltà.

7. Ai fini del paragrafo 6, lettera c), per impresa in difficoltà si intende una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:

- a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità illimitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
- b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
- c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrono le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un’impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera c) del primo comma.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «aiuti»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato;
- 2) «regime di aiuti»: atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell’atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l’aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;
- 3) «aiuti individuali»:
 - a) aiuti ad hoc e
 - b) aiuti soggetti a notifica concessi nel quadro di un regime di aiuti;
- 4) «aiuti ad hoc»: aiuti individuali non concessi nel quadro di un regime di aiuti;
- 5) «intensità di aiuto»: l’importo dell’aiuto espresso in percentuale rispetto ai costi ammissibili;
- 6) «aiuti trasparenti»: aiuti rispetto ai quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo preliminarmente, senza procedere ad una valutazione dei rischi;
- 7) «piccole e medie imprese» o «PMI»: imprese che soddisfano i criteri di cui all’allegato I;
- 8) «grandi imprese»: imprese che non soddisfano i criteri di cui all’allegato I;
- 9) «zone assistite»: regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale, come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 2007-2013;
- 10) «attivi materiali»: fatto salvo l’articolo 17, punto 12), gli attivi relativi a terreni, fabbricati, impianti/macchinari e attrezzature. Nel settore dei trasporti, i mezzi e le attrezzature di trasporto sono considerati attivi ammissibili, tranne per quanto riguarda gli aiuti regionali e ad eccezione del trasporto merci su strada e del trasporto aereo;
- 11) «attivi immateriali»: gli attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l’acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate;
- 12) «grande progetto di investimenti»: l’investimento in attivi con una spesa ammissibile superiore a 50 milioni di euro, calcolati ai prezzi e ai tassi di cambio correnti alla data in cui l’aiuto è concesso;
- 13) «numero di dipendenti»: il numero di unità di lavoro-anno (ULA), vale a dire il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale e il lavoro stagionale come frazioni di ULA;
- 14) «posti di lavoro creati direttamente dal progetto d’investimento»: posti di lavoro relativi all’attività oggetto dell’investimento, compresi i posti di lavoro creati in seguito all’incremento del tasso di utilizzo delle capacità, imputabili all’investimento;
- 15) «costi salariali»: l’importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro considerati, che

comprende:

- a) la retribuzione linda, prima delle imposte;
- b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e
- c) i contributi assistenziali per figli e familiari;

16) «aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI»: aiuti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 15;

17) «aiuti agli investimenti»: gli aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione ai sensi dell'articolo 13, gli aiuti agli investimenti e all'occupazione a favore delle PMI ai sensi dell'articolo 15 e gli aiuti agli investimenti a favore della tutela dell'ambiente ai sensi degli articoli da 18 a 23;

18) «lavoratore svantaggiato»: chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

- a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
- c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età; Serie Ordinaria n.48 - Mercoledì 28 novembre 2012
- d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
- e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;

19) «lavoratore molto svantaggiato»: lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi;

20) «lavoratore disabile»: chiunque sia:

- a) riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale o
- b) caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico;

21) «posto di lavoro protetto»: posto di lavoro in un'impresa nella quale almeno il 50 % dei lavoratori è costituito da lavoratori disabili;

22) «prodotti agricoli»:

- a) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n.104/2000;
- b) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);
- c) prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari, come previsti dal regolamento (CE) n.1234/2007 del Consiglio(1);

23) «trasformazione di prodotti agricoli», qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo dove il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, con leccezione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;

24) «commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori e ogni attività volta a preparare un prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è considerata una commercializzazione se avviene in locali separati a tal fine destinati;

25) «attività turistiche»: le seguenti attività ai sensi della NACE revisione 2:

- a) NACE 55: servizi di alloggio;
- b) NACE 56: attività di servizi di ristorazione;
- c) NACE 79: attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività correlate;
- d) NACE 90: attività creative, artistiche e d'intrattenimento;
- e) NACE 91: attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali;
- f) NACE 93: attività sportive, di intrattenimento e di divertimento;

26) «anticipo rimborsabile»: un prestito a favore di un progetto versato in una o più rate e le cui condizioni di rimborso dipendono dall'esito del progetto di ricerca, sviluppo e innovazione;

27) «capitale di rischio»: finanziamento equity e quasi-equity ad imprese nelle fasi iniziali della loro crescita (fasi seed, startup e di espansione);

28) «impresa di nuova costituzione a partecipazione femminile»: piccola impresa che soddisfa le seguenti condizioni:

- a) una o più donne sono proprietarie di almeno il 51 % del capitale della piccola impresa interessata o proprietarie ufficiali dell'impresa interessata e
- b) la direzione della piccola impresa è affidata ad una donna;

29) «settore siderurgico»: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:

- a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganese-sifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;
- b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;
- c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pensanti e barre da 80 mm.e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm.e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm.e più, larghi piatti di 150 mm.e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;
- d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, in rotoli e in fogli;

Serie Ordinaria n. 12 - Mercoledì 18 marzo 2015

e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm;

30) «settore delle fibre sintetiche»:

- l'estruzione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale, oppure
- la polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estruzione sotto il profilo degli impianti utilizzati, oppure
- qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati.

Articolo 3 - Condizioni per l'esenzione

1. I regimi di aiuti che soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le rilevanti disposizioni di cui al capo II del medesimo, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché gli aiuti individuali concessi nel quadro di tali regimi soddisfino tutte le condizioni del presente regolamento e il regime contenga un riferimento esplicito al medesimo regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Gli aiuti individuali concessi nel quadro di un regime di cui al paragrafo 1 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica previsto dall'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché tali aiuti individuali soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le rilevanti disposizioni di cui al capo II del medesimo, e la misura di aiuto individuale contenga un riferimento esplicito alle rilevanti disposizioni del presente regolamento, citando tali disposizioni rilevanti, il titolo del presente regolamento e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
3. Gli aiuti ad hoc che soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le rilevanti disposizioni di cui al capo II del medesimo, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché l'aiuto contenga un riferimento esplicito alle rilevanti disposizioni del presente regolamento, citando tali disposizioni rilevanti, il titolo del presente regolamento e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 9 - Trasparenza

1. Entro 20 giorni lavorativi dall'entrata in vigore di un regime di aiuti o dalla concessione di un aiuto ad hoc, esentati a norma del presente regolamento, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione una sintesi delle informazioni relative alla misura d'aiuto in questione. Tale sintesi è fornita mediante modulo elettronico attraverso l'applicazione informatica della Commissione prevista a tale scopo e nella forma prevista all'allegato III.

La Commissione accusa senza indugio ricevuta della sintesi. La sintesi è pubblicata dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul sito web della Commissione.

2. Al momento dell'entrata in vigore di un regime di aiuti o della concessione di un aiuto ad hoc, esentati a norma del presente regolamento, lo Stato membro interessato pubblica su internet il testo integrale della misura di aiuto in questione.

Nel caso di un regime di aiuti, il testo preciserà le condizioni previste dalla legislazione nazionale intesa a garantire il rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento. Lo Stato membro interessato garantisce che il testo integrale della misura d'aiuto sia consultabile su internet fino a quando la misura di aiuto rimane in vigore. Le informazioni sintetiche fornite dallo Stato membro interessato conformemente al paragrafo 1 specificano la pagina web in cui si trova il testo completo della misura di aiuto.

3. In caso di concessione di un aiuto individuale esentato a norma del presente regolamento, ad eccezione degli aiuti sotto forma di misure fiscali, l'atto di concessione contiene un riferimento esplicito alle disposizioni specifiche del capo II relative a tale atto, alla legislazione nazionale intesa a garantire il rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alla pagina web in cui si trova il testo completo della misura di aiuto.

4. Fatti salvi gli obblighi previsti ai paragrafi da 1 a 3, ognqualvolta è concesso un aiuto individuale nell'ambito di un regime di aiuti esistente a favore di progetti di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 31 e l'aiuto individuale è superiore a 3 milioni di euro e ognqualvolta è concesso un aiuto individuale agli investimenti a finalità regionale, sulla base di un regime di aiuti esistente a favore di grandi progetti di investimenti non soggetti a obbligo di notifica individuale ai sensi dell'articolo 6, gli Stati membri, entro 20 giorni lavorativi dal giorno in cui l'autorità competente ha concesso l'aiuto, forniscono alla Commissione le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II, utilizzando l'applicazione informatica della Commissione prevista a tale scopo.

Articolo 10 - Controllo

1. La Commissione controlla regolarmente le misure di aiuto di cui è stata informata conformemente all'articolo 9.
2. Gli Stati membri conservano dati dettagliati relativi agli aiuti individuali o ai regimi di aiuti esentati in base al presente regolamento. Tali dati devono contenere tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento, e in particolare le informazioni sulla qualifica di PMI per qualsiasi impresa ammessa a ricevere aiuti o maggiorazioni in virtù di tale qualifica, le informazioni relative all'effetto di incentivazione dell'aiuto e le informazioni che permettono di stabilire l'importo preciso dei costi ammissibili ai fini dell'applicazione del presente regolamento. I dati riguardanti gli aiuti individuali vengono conservati per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto. I dati relativi ai regimi di aiuti vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto nel quadro del regime in questione.
3. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi, oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per controllare l'applicazione del presente regolamento. Qualora lo Stato membro interessato non fornisca le informazioni richieste entro il termine fissato dalla Commissione o entro un termine convenuto o qualora lo Stato membro fornisca informazioni incomplete, la Commissione invierà un sollecito stabilendo un nuovo termine per la presentazione delle informazioni. Se, nonostante il sollecito, lo Stato membro interessato non fornisce le informazioni richieste, la Commissione può, dopo avere permesso allo Stato membro di presentare le proprie osservazioni, adottare una decisione che stabilisce che le misure di aiuto future cui si applica il presente regolamento dovranno esserne notificate, integralmente o parzialmente, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili

Articolo 40 - Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali

1. I regimi di aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.

3. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione. (...) *

4. Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

5. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore svantaggiato è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo coerente con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro. Qualora il periodo d'occupazione sia più breve di 12 mesi, o se applicabile, di 24 mesi, l'aiuto sarà ridotto pro rata di conseguenza.

* Si precisa che sarà applicata esclusivamente la parte del comma 3, art. 40 del Regolamento CE n. 800/2008 dedicata ai lavoratori "svantaggiati". Non saranno erogate ulteriori integrazioni salariali a favore dei soggetti "molto svantaggiati".

Articolo 41 - Aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali

1. Gli aiuti all'occupazione di lavoratori disabili concessi sotto forma di integrazioni salariali sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. L'intensità di aiuto non supera il 75 % dei costi ammissibili.

3. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali sostenuti nel periodo in cui il lavoratore disabile è stato assunto. 4. Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

5. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo coerente con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro.

Qualora il periodo d'occupazione sia più breve di 12 mesi, l'aiuto sarà ridotto pro rata di conseguenza.

G.U.L. 17 del 21 gennaio 2000

17.3 *Allegato B.1. Regolamento (UE) n. 651/14*

REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE DEL 17 GIUGNO 2014 CHE DICHIARA ALCUNE CATEGORIE DI AIUTI COMPATIBILI CON IL MERCATO COMUNE IN APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 107 E 108 DEL TRATTATO (REGOLAMENTO GENERALE DI ESENZIONE PER CATEGORIA)

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1- Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di aiuti:

- a) aiuti a finalità regionale;
- b) aiuti alle PMI sotto forma di aiuti agli investimenti, aiuti al funzionamento e accesso delle PMI ai finanziamenti;
- c) aiuti per la tutela dell'ambiente;
- d) aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;
- e) aiuti alla formazione;
- f) aiuti all'assunzione e all'occupazione di lavoratori svantaggiati e di lavoratori con disabilità;
- g) aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;
- h) aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote;
- i) aiuti per le infrastrutture a banda larga;
- j) aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio;
- k) aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali; e
- l) aiuti per le infrastrutture locali.

2. Il presente regolamento non si applica:

- a) ai regimi di cui alle sezioni 1 (ad eccezione dell'articolo 15), 2, 3, 4, 7 (ad eccezione dell'articolo 44) e 10 del capo III del presente regolamento, se la dotazione annuale media di aiuti di Stato supera 150 milioni di EUR, a decorrere da sei mesi dalla loro entrata in vigore. La Commissione può decidere che il presente regolamento continua ad applicarsi per un periodo più lungo a ciascuno di questi regimi di aiuto dopo aver esaminato il relativo piano di valutazione trasmesso dallo Stato membro alla Commissione entro 20 giorni lavorativi a decorrere dall'entrata in vigore del regime in questione;
- b) a eventuali modifiche dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), diverse dalle modifiche che non possono incidere sulla compatibilità del regime di aiuti a norma del presente regolamento o che non possono incidere sostanzialmente sul contenuto del piano di valutazione approvato;
- c) agli aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quan-

Serie Ordinaria n. 12 - Mercoledì 18 marzo 2015

titativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione; d) agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

3. Il presente regolamento non si applica:

a) agli aiuti concessi nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (1), ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, degli aiuti a ricerca, sviluppo e innovazione a favore delle PMI e degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;

b) agli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione della compensazione per i sovra costi diversi dai costi di trasporto nelle regioni ultra periferiche di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), agli aiuti alle PMI per servizi di consulenza, agli aiuti al finanziamento del rischio, agli aiuti alla ricerca e sviluppo, agli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, agli aiuti per la tutela dell'ambiente e agli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;

c) agli aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:

i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio;

e) alle categorie di aiuti a finalità regionale escluse all'articolo 13.

Se un'impresa operante nei settori esclusi di cui alle lettere a), b) o c) del primo comma opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, a condizione che gli Stati membri garantiscano, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti concessi a norma del presente regolamento.

4. Il presente regolamento non si applica:

a) ai regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;

b) agli aiuti ad hoc a favore delle imprese descritte alla lettera a);

c) agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali.

5. Il presente regolamento non si applica alle misure di aiuto di Stato che di per sé, o a causa delle condizioni cui sono subordinate o per il metodo di finanziamento previsto, comportano una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare:

a) le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato. È tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale nello Stato membro che concede l'aiuto al momento del pagamento dell'aiuto;

b) le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali;

c) le misure di aiuto che limitano la possibilità per i beneficiari di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.

(1) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «aiuto»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato;

2) «piccole e medie imprese» o «PMI»: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I;

3) «lavoratore con disabilità»:

a) chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell'ordinamento nazionale; o

b) chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori;

4) «lavoratore svantaggiato»: chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:

a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;

c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

d) aver superato i 50 anni di età;

e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;

f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;

g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;

5) «trasporto»: trasporto di passeggeri per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria o per vie navigabili interne o trasporto di merci per conto terzi;

6) «costi di trasporto»: costi di trasporto per conto terzi effettivamente sostenuti dai beneficiari, per viaggio, comprendenti:

a) costi di nolo, di movimentazione e di stoccaggio temporaneo, nella misura in cui sono connessi al viaggio;

b) costi di assicurazione del carico;

c) imposte, dazi e prelievi applicabili al carico e, eventualmente, alla portata lorda al punto di origine e al punto di destinazione;

d) i costi dei controlli di sicurezza e le maggiorazioni legate all'aumento del costo del carburante;

7) «regioni remote»: le regioni ultra periferiche, Malta, Cipro, Ceuta e Melilla, le isole facenti parte del territorio di uno Stato membro e le zone scarsamente popolate;

8) «commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo;

9) «produzione primaria di prodotti agricoli»: la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;

10) «trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

11) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013;

12) «regioni ultra periferiche»: regioni di cui all'articolo 349 del trattato. A norma della decisione 2010/718/UE del Consiglio europeo, dal 10 gennaio 2012 Saint-Barthélemy ha cessato di essere una regione ultra periferica. A norma della decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo, dal 10 gennaio 2014 Mayotte è diventata una regione ultra periferica;

13) «carbone»: carboni di alta, media e bassa qualità di classe «A» e «B» ai sensi della classificazione stabilita dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite nel sistema internazionale di codificazione dei carboni e precisata nella decisione del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (1);

14) «aiuti individuali»:

- i) aiuti ad hoc; e
- ii) gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;

15) «regime di aiuti»: qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;

16) «piano di valutazione»: un documento contenente almeno i seguenti elementi minimi: gli obiettivi del regime di aiuti da valutare, le questioni oggetto della valutazione, gli indicatori di risultato, la metodologia prevista per svolgere la valutazione, gli obblighi di raccolta dei dati, il calendario proposto per la valutazione, compresa la data di presentazione della relazione finale, la descrizione dell'organismo indipendente che svolge la valutazione o i criteri utilizzati per selezionarlo nonché le modalità previste per assicurare la pubblicità della valutazione;

17) «aiuti ad hoc»: aiuti non concessi nell'ambito di un regime di aiuti;

18) «impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

- 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
- 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

19) «obblighi di spesa a livello territoriale»: obblighi imposti ai beneficiari dall'autorità che concede l'aiuto di spendere un importo minimo e/o svolgere un livello minimo di attività di produzione in un determinato territorio;

20) «importo di aiuto corretto»: importo massimo di aiuto consentito per un grande progetto di investimento, calcolato secondo la seguente formula: importo massimo di aiuto = $R \times (A + 0,50 \times B + 0 \times C)$ dove: R è l'intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata stabilita in una carta degli aiuti a finalità regionale in vigore alla data in cui è concesso l'aiuto, esclusa l'intensità di aiuto maggiorata per le PMI; A sono i primi 50 milioni di EUR di costi ammissibili, B è la parte di costi ammissibili compresa tra 50 milioni di EUR e 100 milioni di EUR e C è la parte di costi ammissibili superiore a 100 milioni di EUR;

21) «anticipo rimborsabile»: prestito a favore di un progetto versato in una o più rate le cui condizioni di rimborso dipendono dall'esito del progetto;

22) «equivalente sovvenzione lordo»: importo dell'aiuto se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

23) «avvio dei lavori»: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;

Serie Ordinaria n. 12 - Mercoledì 18 marzo 2015

24) «grandi imprese»: imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I;

(1) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.

25) «regimi fiscali subentrati a regimi precedenti»: regimi sotto forma di agevolazioni fiscali che rappresentano una versione modificata di regimi fiscali preesistenti dello stesso tipo e che li sostituiscono;

26) «intensità di aiuto»: importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;

27) «zone assistite»: zone designate in una carta degli aiuti a finalità regionale relativa al periodo 1.7.2014 — 31.12.2020, in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato;

28) «data di concessione degli aiuti»: data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;

29) «attivi materiali»: attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;

30) «attivi immateriali»: attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, knowhow o altre forme di proprietà intellettuale;

31) «costi salariali»: importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario dell'aiuto in relazione ai posti di lavoro interessati, comprendente la retribuzione linda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari durante un periodo di tempo definito;

32) «aumento netto del numero di dipendenti»: aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento in questione rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno;

33) «infrastruttura dedicata»: infrastruttura costruita per imprese individuabili ex ante e adeguata alle loro esigenze;

34) «intermediario finanziario»: qualsiasi istituzione finanziaria, a prescindere dalla sua forma e dal suo assetto proprietario, compresi fondi di fondi, fondi di investimento di private equity, fondi di investimento pubblici, banche, istituti di microfinanza e società di garanzia;

35) «viaggio»: trasporto delle merci dal loro punto di origine al loro punto di destinazione, comprese eventuali sezioni o fasi intermedie all'interno o all'esterno dello Stato membro interessato, effettuato utilizzando uno o più mezzi di trasporto;

36) «congruo tasso di rendimento finanziario»: tasso previsto di rendimento finanziario equivalente a un tasso di attualizzazione corretto per il rischio che riflette il livello di rischio di un progetto e la natura e il livello di capitale che l'investitore privato prevede di investire;

37) «finanziamento totale»: importo complessivo dell'investimento effettuato in un'impresa o progetto ammissibili ai sensi della sezione 3 o degli articoli 16 o 39 del presente regolamento, ad esclusione degli investimenti interamente privati forniti alle condizioni di mercato e che esulano dalla pertinente misura di aiuto di Stato;

38) «procedura di gara competitiva»: una procedura di gara non discriminatoria che prevede la partecipazione di un numero sufficiente di imprese e a seguito della quale gli aiuti sono concessi sulla base dell'offerta iniziale presentata dall'offerente o di un prezzo di equilibrio. Inoltre, il bilancio o il volume stabiliti nella procedura di gara costituiscono un vincolo imprescindibile, di modo che gli aiuti non possano essere concessi a tutti i partecipanti;

39) «risultato operativo»: la differenza tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso della durata dell'investimento, qualora tale differenza sia positiva. I costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione, ma escludono, ai fini del presente regolamento, i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti;

Definizioni relative agli aiuti di Stato a finalità regionale

40) le definizioni relative agli aiuti alle infrastrutture a banda larga (sezione 10) si applicano alle pertinenti disposizioni in materia di aiuti di Stato a finalità regionale;

41) «aiuti a finalità regionale agli investimenti»: aiuti a finalità regionale concessi per un investimento iniziale o per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica;

42) «aiuti a finalità regionale al funzionamento»: aiuti destinati a ridurre le spese correnti di un'impresa non legate a un investimento iniziale. Tali spese includono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione ecc., ma non i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi nei costi ammissibili al momento della concessione degli aiuti agli investimenti;

43) «settore siderurgico»: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:

a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;

b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o meno in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;

c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti da 80 mm e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, fondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm e più, larghi piatti di 150 mm e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;

d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli;

e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm;

44) «settore delle fibre sintetiche»:

a) l'estruzione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale; o

b) la polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estruzione sotto il profilo dei macchinari utilizzati; o

c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo dei macchinari utilizzati;

45) «settore dei trasporti»: trasporto di passeggeri per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria e per vie navigabili interne o trasporto di

merci per conto terzi; più in particolare, il «settore dei trasporti» comprende le seguenti attività ai sensi della NACE Rev. 2:

a) NACE 49: Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte, escluse le attività NACE 49.32 Trasporto con taxi,

49.42 Servizi di trasloco e 49.5 Trasporto mediante condotte;

b) NACE 50: Trasporti marittimi e per vie d'acqua;

c) NACE 51: Trasporto aereo, esclusa NACE 51.22 Trasporto spaziale;

46) «regime destinato a un numero limitato di settori specifici di attività economica»: regime che interessa le attività che rientrano nel campo di applicazione di meno di cinque classi (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica NACE Rev. 2;

47) «attività turistica»: le seguenti attività ai sensi della NACE Rev. 2:

a) NACE 55: servizi di alloggio;

b) NACE 56: attività di servizi di ristorazione;

c) NACE 79: attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività correlate;

d) NACE 90: attività creative, artistiche e d'intrattenimento;

e) NACE 91: attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali;

f) NACE 93: attività sportive, di intrattenimento e di divertimento;

48) «zone scarsamente popolate»: le zone riconosciute in quanto tali dalla Commissione nelle singole decisioni sulle carte degli aiuti a finalità regionale per il periodo 1.7.2014 — 31.12.2020;

49) «investimento iniziale»:

a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa;

50) «attività uguali o simili»: attività che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev. 2 di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (1);

51) «investimento iniziale a favore di una nuova attività economica»:

a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;

b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione;

52) «grande progetto di investimento»: investimento iniziale con costi ammissibili superiori a 50 milioni di EUR calcolati sulla base dei prezzi e dei tassi di cambio alla data in cui è concesso l'aiuto;

53) «punto di destinazione»: luogo dove le merci vengono scaricate;

54) «punto di origine»: luogo dove le merci vengono caricate per il trasporto;

55) «zone ammissibili agli aiuti al funzionamento»: le regioni ultra periferiche di cui all'articolo 349 del trattato o le zone scarsamente popolate, di cui alla carta degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 1.7.2014 — 31.12.2020;

56) «mezzo di trasporto»: le seguenti modalità di trasporto: ferroviario, stradale, per vie navigabili interne, marittimo, aereo e intermodale;

57) «fondo per lo sviluppo urbano»: veicolo di investimento specializzato istituito al fine di investire in progetti di sviluppo urbano nel quadro di una misura di aiuti per lo sviluppo urbano. Tali fondi sono gestiti dai gestori dei fondi per lo sviluppo urbano;

58) «gestore dei fondi per lo sviluppo urbano»: società di gestione professionale con personalità giuridica che seleziona ed effettua investimenti in progetti di sviluppo urbano ammissibili;

59) «progetto di sviluppo urbano»: progetto di investimento che ha le potenzialità per sostenere l'attuazione degli interventi previsti da un approccio integrato in materia di sviluppo urbano sostenibile e per contribuire al conseguimento degli obiettivi in esso definiti, inclusi i progetti con un tasso di rendimento interno che può non essere sufficiente ad attrarre finanziamenti su una base prettamente commerciale. Un progetto di sviluppo urbano può essere organizzato come finanziamento distinto in seno alle strutture giuridiche dell'investitore privato beneficiario o come un'entità giuridica distinta, ad esempio, una società veicolo;

60) «strategia integrata per lo sviluppo urbano sostenibile»: strategia ufficialmente proposta e certificata da un'autorità locale o un organismo pubblico competenti, definita per una specifica zona geografica urbana e un periodo determinato, che elenchi le azioni integrate volte ad affrontare le sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali che gravano sulle zone urbane;

61) «contributo in natura»: contributo sotto forma di terreni o immobili laddove tali terreni e immobili facciano parte del progetto di sviluppo urbano;

Definizioni relative agli aiuti a favore delle PMI

62) «posti di lavoro direttamente creati da un progetto d'investimento»: posti di lavoro relativi all'attività oggetto dell'investimento, compresi i posti di lavoro creati in seguito all'aumento del tasso di utilizzo delle capacità imputabile all'investimento;

63) «cooperazione tra le varie organizzazioni»: lo sviluppo di strategie commerciali o di strutture di gestione comuni, la prestazione di servizi comuni o di servizi che agevolano la cooperazione, lo svolgimento di attività coordinate, quali la ricerca e il marketing, il sostegno alle reti e ai raggruppamenti di imprese, il miglioramento dell'accessibilità e della comunicazione, l'utilizzo di strumenti comuni per incoraggiare l'imprenditorialità e gli scambi con le PMI;

64) «servizi di consulenza in materia di cooperazione»: consulenza, assistenza e formazione volte a favorire lo scambio di conoscenze ed esperienze e a migliorare la cooperazione;

65) «servizi di sostegno in materia di cooperazione»: la fornitura di locali ad uso ufficio, siti web, banche dati, biblioteche, ricerche di mercato, manuali, documenti di lavoro e modelli di documenti;

Definizioni relative agli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti

Serie Ordinaria n. 12 - Mercoledì 18 marzo 2015

66) «investimento in quasi-equity»: un tipo di finanziamento che si colloca tra equity e debito e ha un rischio più elevato del debito di primo rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario (common equity), il cui rendimento per colui che lo detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria e non è garantito in caso di cattivo andamento dell'impresa. Gli investimenti in quasi-equity possono essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino, e, in alcuni casi, convertibile in equity, o come capitale privilegiato (preferred equity);

67) «garanzia»: nel contesto delle sezioni 1, 3 e 7 del regolamento, impegno scritto ad assumersi la responsabilità per la totalità o una parte delle operazioni di un terzo consistenti in nuovi prestiti, quali strumenti di debito o di leasing, nonché strumenti di quasi-equity;

68) «tasso di garanzia»: percentuale di copertura delle perdite da parte di un investitore pubblico per ogni singola operazione ammessa nel quadro della pertinente misura di aiuto di Stato;

69) «uscita»: la liquidazione di partecipazioni da parte di un intermediario finanziario o investitore, compresi il «trade sale» (vendita commerciale), il «write-off» (liquidazione), il rimborso di azioni/prestiti, la vendita a un altro intermediario finanziario o a un altro investitore, la vendita ad un'istituzione finanziaria e la vendita mediante offerta pubblica, comprese le offerte pubbliche iniziali (IPO);

70) «dotazione finanziaria»: investimento pubblico rimborsabile a favore di un intermediario finanziario al fine di realizzare un investimento nel quadro di una misura per il finanziamento del rischio, laddove tutti i proventi siano restituiti all'investitore pubblico;

71.) «investimento per il finanziamento del rischio»: investimenti in equity e quasi-equity, prestiti, compresi i leasing, le garanzie o una combinazione di questi strumenti, a favore di imprese ammissibili al fine di realizzare nuovi investimenti;

72) «investitore privato indipendente»: investitore privato che non è azionista dell'impresa ammissibile in cui investe, compresi i «business angels» e le istituzioni finanziarie, a prescindere dall'assetto proprietario, a condizione che sostenga interamente il rischio relativo al proprio investimento. Al momento della costituzione di una nuova società, gli investitori privati, compresi i fondatori, sono considerati indipendenti dalla stessa;

73) «persona fisica»: ai fini degli articoli 21 e 23, qualsiasi persona diversa da un'entità giuridica che non sia un'impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato;

74) «investimento in equity»: il conferimento di capitale a un'impresa, investito direttamente o indirettamente in contropartita della proprietà di una quota corrispondente quella stessa impresa;

75) «prima vendita commerciale»: la prima vendita effettuata da una società su un mercato di prodotti o di servizi, eccezion fatta per le vendite limitate volte a sondare il mercato;

76) «PMI non quotata»: una PMI non quotata nel listino ufficiale di una borsa valori, fatta eccezione per le piattaforme alternative di negoziazione;

77) «investimento ulteriore (di follow-on)»: investimento supplementare per finanziare il rischio di una società, realizzato in seguito a una o più serie di investimenti per il finanziamento del rischio;

78) «capitale di sostituzione»: l'acquisto di quote esistenti in una società da un investitore o un azionista precedente;

79) «entità delegata»: la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti, un'istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione o un'istituzione finanziaria stabilita

in uno Stato membro che persegua obiettivi di interesse pubblico sotto il controllo di un'autorità pubblica, un ente di diritto pubblico o un ente di diritto privato con un mandato di servizio pubblico: l'entità delegata può essere selezionata o nominata direttamente in conformità delle disposizioni della direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (1) o di disposizioni successive che sostituiscono in tutto o in parte tale direttiva;

80) «impresa innovativa»: un'impresa

a) che possa dimostrare, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, che in un futuro prevedibile svilupperà prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale, o

b) i cui costi di ricerca e sviluppo rappresentano almeno il 10 % del totale dei costi di esercizio in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una start-up senza dati finanziari precedenti, nella revisione contabile dell'esercizio finanziario in corso, come certificato da un revisore dei conti esterno;

81) «piattaforma alternativa di negoziazione»: sistema multilaterale di negoziazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2004/39/CE, nel quale la maggioranza degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sono emessi da PMI;

82) «prestito»: accordo ai sensi del quale il mutuante è tenuto a mettere a disposizione del mutuatario una somma convenuta di denaro per un periodo di tempo concordato e in forza del quale il mutuatario è tenuto a ripagare tale importo entro il periodo concordato. Può essere un prestito o un altro strumento di finanziamento, tra cui il leasing, che offre al mutuante una componente predominante di rendimento minimo. Il rifinanziamento dei prestiti esistenti non è un prestito ammissibile;

Definizioni relative agli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

83) «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza»: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

84) «ricerca fondamentale»: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;

85) «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

86) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmen-

te definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

87) «studio di fattibilità»: la valutazione e l'analisi del potenziale di un progetto, finalizzate a sostenere il processo decisionale individuando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi, nonché a individuare le risorse necessarie per l'attuazione del progetto e, in ultima analisi, le sue prospettive di successo;

88) «spese di personale»: le spese relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto o attività interessati;

89) «alle normali condizioni di mercato»: una situazione in cui le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione. Il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l'operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria;

90) «collaborazione effettiva»: la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono sostenere per intero i costi del progetto e quindi sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione;

91) «infrastruttura di ricerca»: gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software e gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o «distribuite» (una rete organizzata di risorse) in conformità dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (1);

92) «poli di innovazione»: strutture o raggruppamenti organizzati di parti indipendenti (quali start-up innovative, piccole, medie e grandi imprese, organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, organizzazioni senza scopo di lucro e altri pertinenti operatori economici) volti a incentivare le attività innovative mediante la promozione, la condivisione di strutture e lo scambio di conoscenze e competenze e contribuendo efficacemente al trasferimento di conoscenze, alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra imprese e altri organismi che costituiscono il polo;

93) «personale altamente qualificato»: membri del personale con un diploma di istruzione terziaria e con un'esperienza professionale pertinente di almeno 5 anni, che può comprendere anche una formazione di dottorato;

94) «servizi di consulenza in materia di innovazione»: consulenza, assistenza e formazione in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali e di utilizzo delle norme e dei regolamenti in cui sono contemplati;

95) «servizi di sostegno all'innovazione»: la fornitura di locali ad uso ufficio, banche dati, biblioteche, ricerche di mercato, laboratori, sistemi di etichettatura della qualità, test e certificazione al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più efficienti;

96) «innovazione dell'organizzazione»: l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

97) «innovazione di processo»: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

98) «distacco»: impiego temporaneo, da parte di un beneficiario, di personale avente diritto di ritornare presso il precedente datore di lavoro;

Definizioni relative agli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità

99) «lavoratore molto svantaggiato»: chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

- a) lavoratore privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito; o
- b) lavoratore privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di «lavoratore svantaggiato»;

100) «posto di lavoro protetto»: posto di lavoro in un'impresa nella quale almeno il 30 % dei lavoratori sia costituito da lavoratori con disabilità;

Definizioni relative agli aiuti per la tutela dell'ambiente

101) «tutela dell'ambiente» o «tutela ambientale»: qualsiasi azione volta a porre rimedio o a prevenire un danno all'ambiente fisico o alle risorse naturali causato dalle attività di un beneficiario, a ridurre il rischio di un tale danno o a promuovere un uso più razionale delle risorse naturali, ivi inclusi le misure di risparmio energetico e l'impiego di fonti di energia rinnovabili;

102) «norma dell'Unione»:

a) una norma dell'Unione vincolante che determini i livelli che le singole imprese devono raggiungere in termini di tutela ambientale; o

b) l'obbligo previsto dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) di applicare le migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques, BAT) e di garantire che i livelli di emissione degli inquinanti non siano più elevati rispetto a quanto lo sarebbero applicando le BAT; laddove i livelli di emissione associati alle BAT sono stati definiti in atti di esecuzione adottati a norma della direttiva 2010/75/UE, tali livelli sono applicabili ai fini del presente regolamento; laddove tali livelli sono espressi sotto forma di intervallo, è applicabile il primo valore limite raggiunto della BAT;

103) «efficienza energetica»: la quantità di energia risparmiata determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo

Serie Ordinaria n. 12 - Mercoledì 18 marzo 2015

prima e dopo l'attuazione di una misura volta al miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;

104) «progetto per l'efficienza energetica»: un progetto di investimento che aumenta l'efficienza energetica di un immobile;

105) «fondo per l'efficienza energetica»: veicolo di investimento specializzato istituito al fine di investire nei progetti volti a migliorare l'efficienza energetica degli immobili sia nel settore residenziale che non. Tali fondi sono gestiti da un gestore del fondo per l'efficienza energetica;

106) «gestore dei fondi per l'efficienza energetica»: società di gestione professionale con personalità giuridica che seleziona ed effettua investimenti in progetti ammissibili per l'efficienza energetica;

107) «cogenerazione ad alto rendimento»: cogenerazione conforme alla definizione di cogenerazione ad alto rendimento di cui all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (1);

108) «cogenerazione» o produzione combinata di energia elettrica e di calore: la produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica;

109) «energia da fonti rinnovabili»: energia prodotta in impianti che si avvalgono esclusivamente di fonti di energia rinnovabili, nonché la percentuale, in termini di potere calorifico, di energia ottenuta da fonti rinnovabili negli impianti ibridi che utilizzano anche fonti energetiche tradizionali. In questa definizione rientra l'energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l'energia elettrica prodotta da detti sistemi;

110) «fonti di energia rinnovabili»: le seguenti fonti energetiche rinnovabili non fossili: energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, energia derivata da biomassa, da gas di discarica, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas;

111) «biocarburante»: carburante liquido o gassoso per i trasporti ricavato dalla biomassa;

112) «biocarburante sostenibile»: biocarburante conforme ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE;

113) «biocarburanti prodotti da colture alimentari»: biocarburanti prodotti da coltivazioni basate sui cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, quali definite nella proposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (2);

114) «tecnologie nuove e innovative»: tecnologie nuove e non comprovate rispetto allo stato dell'arte nel relativo settore, che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale e non consistono in un'ottimizzazione o un potenziamento di una tecnologia esistente;

115) «responsabilità in materia di bilanciamento»: la responsabilità, gravante su un operatore di mercato o sul suo rappresentante scelto (responsabile del bilanciamento), inherente alle differenze tra la produzione, il consumo e le operazioni di mercato nel corso di un dato periodo di compensazione degli sbilanciamenti;

116) «responsabilità standard in materia di bilanciamento»: responsabilità di bilanciamento non discriminatorio tra le tecnologie dalla quale nessun produttore deve essere esonerato;

117) «biomassa»: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché i biogas e la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

118) «costi totali livellati della produzione di energia»: calcolo del costo della generazione di energia elettrica al punto di connessione a una rete di carico o elettrica. Comprende il capitale iniziale, il tasso di attualizzazione e i costi di funzionamento continuo, di combustibile e di manutenzione;

119) «imposta ambientale»: qualsiasi imposta con una specifica base imponibile che abbia manifesti effetti negativi sull'ambiente o che sia intesa a gravare su determinate attività o determinati beni e servizi in modo tale che il prezzo dei medesimi possa includere i costi ambientali e/o in modo tale che i produttori e i consumatori si orientino verso attività più rispettose dell'ambiente;

120) «livello minimo di imposizione dell'Unione»: il livello minimo di imposizione fiscale previsto dalla legislazione dell'Unione; per quanto riguarda i prodotti energetici e l'energia elettrica, per livello minimo di imposizione dell'Unione si intende il livello minimo di imposizione di cui all'allegato I della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (1);

121) «sito contaminato»: sito ove sia confermata la presenza, imputabile ad attività umane, di sostanze pericolose in quantità tale da rappresentare un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, tenuto conto dell'uso attuale dei terreni o del loro uso futuro approvato;

122) «princípio chi inquina paga»: principio in base al quale i costi delle misure di lotta contro l'inquinamento devono essere sostenuti dall'inquinatore;

123) «inquinamento»: i danni provocati da un inquinatore che degrada direttamente o indirettamente l'ambiente o che crea le condizioni che portano a tale degrado dell'ambiente fisico o delle risorse naturali;

124) «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico»: un sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente secondo la definizione di cui all'articolo 2, punti 41 e 42, della direttiva 2012/27/UE. In questa definizione rientrano gli impianti di produzione per il teleriscaldamento e il teleraffreddamento e la rete (compresa le rispettive strutture) necessari per distribuire il riscaldamento/raffreddamento dalle unità di produzione ai locali dell'utente;

125) «inquinatore»: chiunque degradi direttamente o indirettamente l'ambiente o crei le condizioni che portano al suo degrado;

126) «riutilizzo»: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

127) «preparazione per il riutilizzo»: le operazioni di controllo, pulizia o riparazione/recupero attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

128) «riciclaggio»: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

129) «stato dell'arte»: un processo in cui il riutilizzo di un rifiuto nella produzione di un prodotto finale è prassi corrente ai fini della redditività economica. Ove possibile, il concetto di «stato dell'arte» va interpretato dal punto di vista della tecnologia e del mercato interno dell'Unione;

130) «infrastruttura energetica»: qualsiasi attrezzatura fisica o impianto ubicato all'interno dell'Unione o che collega l'Unione a uno o più paesi terzi e che rientra nelle seguenti categorie:

a) relativamente all'energia elettrica:

- i) infrastruttura per la trasmissione, definita all'articolo 2, punto 3, della direttiva 2009/72/CE, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (2);
- ii) infrastruttura per la distribuzione, definita all'articolo 2, punto 5, dalla direttiva 2009/72/CE;
- iii) impianti di stoccaggio di energia elettrica, definiti come impianti utilizzati per immagazzinare energia elettrica in maniera permanente o temporanea in un'infrastruttura o in siti geologici in superficie o sotterranei, a condizione che siano collegati direttamente a linee di trasmissione ad alta tensione destinate a una tensione pari o superiore a 110 kV;
- iv) qualsiasi attrezzatura o installazione essenziale per i sistemi di cui ai punti da i) a iii) per operare in maniera sicura ed efficace, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo a tutti i livelli di tensione e le sottostazioni; e
- v) reti intelligenti, definite come qualsiasi attrezzatura, linea, cavo o installazione, a livello di trasmissione e distribuzione a bassa e media tensione, destinati alla comunicazione digitale bidirezionale, in tempo reale o quasi reale, al controllo e alla gestione interattivi e intelligenti della produzione, trasmissione, distribuzione e del consumo di energia elettrica all'interno di una rete elettrica in vista dello sviluppo di una rete che integri in maniera efficace il comportamento e le azioni di tutti gli utenti collegati a essa (produttori, consumatori e produttori-consumatori) al fine di garantire un sistema elettrico efficiente dal lato economico e sostenibile, che limiti le perdite e offra un livello elevato di qualità e di sicurezza dell'approvvigionamento e della protezione;

b) relativamente al gas:

- i) condotte di trasmissione e distribuzione per il trasporto del gas naturale e del biogas facenti parte di una rete, escluse le condotte ad alta pressione utilizzate a monte per la distribuzione del gas naturale; ii) impianti di stoccaggio sotterranei collegati alle condotte di gas ad alta pressione di cui al punto i);
- iii) impianti di ricevimento, stoccaggio e rigassificazione o decompressione per il gas naturale liquefatto («GNL») o il gas naturale compresso («GNC»); e
- iv) qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale affinché il sistema funzioni in maniera sicura, protetta ed efficiente o per installare la capacità bidirezionale, comprese le stazioni di compressione;

c) relativamente al petrolio:

- i) oleodotti utilizzati per trasportare il petrolio grezzo;
- ii) stazioni di pompaggio e impianti di stoccaggio necessari per il funzionamento degli oleodotti per petrolio grezzo; e
- iii) qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale affinché il sistema in questione funzioni in maniera corretta, sicura ed efficiente, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo e i dispositivi di inversione dei flussi;

d) relativamente al CO₂: rete di condotte, comprese le connesse stazioni di compressione, per il trasporto di CO₂ verso i luoghi di stoccaggio, con l'obiettivo di iniettare il CO₂ in formazioni geologiche sotterranee idonee ai fini di uno stoccaggio permanente;

131) «legislazione sul mercato interno dell'energia»: legislazione comprendente la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (1), il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (2), il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (3) e il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (4), o le disposizioni successive che sostituiscono in tutto o in parte tali atti;

Definizioni relative agli aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote

132) «residenza abituale»: luogo in cui una persona fisica dimora almeno 185 giorni all'anno per interessi personali e professionali; nel caso di una persona i cui legami professionali siano situati in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali e che dimori in due o più Stati membri, il luogo di residenza abituale è considerato il luogo dei suoi legami personali, purché la persona vi ritorni regolarmente; se una persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione di durata determinata, il luogo dei suoi legami personali continua ad essere considerato luogo di residenza, indipendentemente dal fatto che vi ritorni nel corso di detta attività; la frequenza di corsi universitari o scolastici in un altro Stato membro non costituisce trasferimento della residenza abituale; in alternativa, «residenza abituale» assume il significato attribuito nella legislazione nazionale degli Stati membri;

Definizioni relative agli aiuti per le infrastrutture a banda larga

133) «banda larga di base», «reti a banda larga di base»: reti con funzionalità di base ospitate da piattaforme tecnologiche quali le soluzioni ADSL (fino a reti ADSL2+), le reti via cavo non-enhanced (ad esempio DOCSIS 2.0), le reti mobili di terza generazione (UMTS) e i sistemi satellitari;

134) «opere di ingegneria civile relative alla banda larga»: le opere di ingegneria civile che sono necessarie per sviluppare una rete a banda larga, quali le opere di scavo in una strada per la posa di cavidotti (a banda larga);

135) «cavidotto»: conduttura o tubazione sotterranea utilizzata per alloggiare i cavi (in fibra ottica, di rame o coassiali) di una rete a banda larga;

136) «disaggregazione fisica»: disaggregazione che permette l'accesso alla linea di accesso dell'utente finale e consente ai sistemi di trasmissione dei concorrenti di trasmettere direttamente attraverso tale linea;

137) «infrastruttura passiva a banda larga»: rete a banda larga senza alcuna componente attiva. Comprende generalmente infrastrutture di ingegneria civile, cavidotti, fibra spenta e centraline stradali;

138) «reti di accesso di nuova generazione (NGA)»: reti avanzate che devono presentare almeno le seguenti caratteristiche:

a) fornire servizi in modo affidabile a una velocità molto elevata per abbonato attraverso una rete di backhauling in fibra ottica (o di tecnologia equivalente) sufficientemente vicino ai locali dell'utente per garantire una effettiva trasmissione ultraveloce;

b) sostenere una serie di servizi digitali avanzati, compresi servizi convergenti esclusivamente basati sull'IP; e c) avere una velocità di upload considerevolmente maggiore (rispetto alle reti a banda larga di base). Nell'attuale fase di mercato e sviluppo tecnologico, le reti NGA sono le seguenti: a) le reti di accesso in fibra ottica (FTTx); b) le reti cablate avanzate potenziate;

c) alcune reti di accesso senza fili avanzate in grado di garantire un'affidabile trasmissione ad alta velocità per abbonato;

139) «accesso all'ingrosso»: accesso che consente a un operatore di utilizzare le strutture di un altro operatore. Il più ampio accesso possibile da fornire sulla rete interessata comprende, in base agli attuali sviluppi tecnologici, almeno i prodotti di accesso indicati qui di seguito. Per le reti FTTx/FTTB: accesso ai cavidotti, accesso alla fibra spenta, accesso disaggregato alla rete locale e accesso bitstream. Per le reti cablate: accesso ai cavidotti e accesso bitstream. Per le reti FTTC: accesso ai cavidotti, accesso disaggregato alle sotto reti e accesso bitstream. Per l'infrastruttura di rete passiva: accesso ai cavidotti, accesso alla fibra spenta e/o accesso disaggregato

Serie Ordinaria n. 12 - Mercoledì 18 marzo 2015

alla rete locale. Per le reti a banda larga ADSL: accesso disaggregato alla rete locale, accesso bitstream. Per le reti mobili o senza fili: bitstream, condivisione di antenne e accesso alle reti di backhauling. Per le piattaforme satellitari: accesso bitstream;

Definizioni relative agli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio

140) «opere audiovisive difficili»: opere individuate come tali dagli Stati membri sulla base di criteri predefiniti all'atto di istituire regimi o concedere aiuti, che possono comprendere film la cui unica versione originale è nella lingua ufficiale di uno Stato membro che abbia un territorio, una popolazione o un'area linguistica limitati, nonché cortometraggi, film opera prima e opera seconda di un regista, documentari o film low cost o altre opere difficili dal punto di vista commerciale;

141) «elenco del comitato per l'assistenza allo sviluppo (DAC) dell'OCSE»: tutti i paesi e i territori ammissibili a ricevere aiuti pubblici allo sviluppo e compresi nell'elenco compilato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);

142) «utile ragionevole»: utile che viene tipicamente ottenuto nel settore interessato. In ogni caso, viene considerato un utile ragionevole un tasso di rendimento del capitale non superiore al tasso swap pertinente maggiorato di un premio di 100 punti di base;

Definizioni relative agli aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali

143) «sport professionistico»: la pratica di un'attività sportiva sotto forma di lavoro subordinato o prestazione di servizio retribuita, indipendentemente dal fatto che sia stato o meno concluso un contratto di lavoro formale tra lo sportivo professionista e la relativa organizzazione sportiva, qualora l'indennità superi il costo di partecipazione e costituisca una parte significativa del reddito dello sportivo. Ai fini del presente regolamento le spese di viaggio e di soggiorno per la partecipazione all'evento sportivo non sono considerate come un'indennità.

Articolo 3 - Condizioni per l'esenzione

I regimi di aiuti, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi di aiuti e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 e 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuto di cui al capo III del presente regolamento.

Articolo 4 - Soglie di notifica

1. Il presente regolamento non si applica agli aiuti che superano le seguenti soglie:

- a) aiuti a finalità regionale agli investimenti: l'«importo di aiuto corretto», calcolato secondo il meccanismo di cui all'articolo 2, punto 20, per un investimento con costi ammissibili pari a 100 milioni di EUR;
- b) aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano: 20 milioni di EUR come previsto all'articolo 16, paragrafo 3;
- c) aiuti agli investimenti a favore delle PMI: 7,5 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;
- d) aiuti alle PMI per servizi di consulenza: 2 milioni di EUR per impresa e per progetto;
- e) aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere: 2 milioni di EUR per impresa e per anno;
- f) aiuti alle PMI per i costi di cooperazione connessi alla partecipazione a progetti di cooperazione territoriale europea: 2 milioni di EUR per impresa e per progetto;
- g) aiuti al finanziamento del rischio: 15 milioni di EUR per impresa ammissibile, come previsto all'articolo 21, paragrafo 9;
- h) aiuti alle imprese in fase di avviamento: gli importi per impresa di cui all'articolo 22, paragrafi 3, 4 e 5;
- i) aiuti alla ricerca e sviluppo:
- ii) se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca fondamentale: 40 milioni di EUR per impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria della ricerca fondamentale;
- ii) se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca industriale: 20 milioni di EUR per impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria della ricerca industriale o nelle categorie della ricerca industriale e della ricerca fondamentale combinate;
- iii) se il progetto è prevalentemente un progetto di sviluppo sperimentale: 15 milioni di EUR per impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria dello sviluppo sperimentale;
- iv) se il progetto è un progetto Eureka o è attuato da un'impresa comune istituita in base agli articoli 185 o 187 del trattato, gli importi di cui ai punti i), ii) e iii) sono raddoppiati;
- v) se gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo sono concessi sotto forma di anticipi rimborsabili che, in assenza di una metodologia accettata per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo, sono espressi come percentuale dei costi ammissibili e la misura prevede che in caso di esito positivo del progetto, definito sulla base di un'ipotesi ragionevole e prudente, gli anticipi saranno rimborsati con un tasso di interesse almeno uguale al tasso di attualizzazione applicabile al momento della concessione, gli importi di cui ai punti da i) a iv) sono maggiorati del 50 %;
- vi) aiuti per studi di fattibilità preliminari ad attività di ricerca: 7,5 milioni di EUR per studio;
- j) aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca: 20 milioni di EUR per infrastruttura;
- k) aiuti ai poli di innovazione: 7,5 milioni di EUR per polo;
- l) aiuti all'innovazione a favore delle PMI: 5 milioni di EUR per impresa e per progetto;
- m) aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione: 7,5 milioni di EUR per impresa e per progetto;
- n) aiuti alla formazione: 2 milioni di EUR per progetto di formazione;
- o) aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati: 5 milioni di EUR per impresa e per anno;
- p) aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali: 10 milioni di EUR per impresa e per anno;
- q) aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità: 10 milioni di EUR per impresa e per anno;
- r) aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati: 5 milioni di EUR per impresa e per anno;
- s) aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente, esclusi gli aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati e gli aiuti per la parte dell'impianto di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico relativa alla rete di distribuzione: 15 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;
- t) aiuti agli investimenti a favore di progetti per l'efficienza energetica: 10 milioni di EUR come previsto all'articolo 39, paragrafo 5;

- u) aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati: 20 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;
- v) aiuti al funzionamento per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e aiuti al funzionamento per la promozione di energia da fonti rinnovabili in impianti su scala ridotta: 15 milioni di EUR per impresa e per progetto. Se l'aiuto è concesso in base a una procedura di gara competitiva a norma dell'articolo 42: 150 milioni di EUR l'anno, tenendo conto della dotazione cumulata di tutti i regimi di cui all'articolo 42;
- w) aiuti agli investimenti per la rete di distribuzione del teleriscaldamento e del teleraffreddamento: 20 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;
- x) aiuti agli investimenti per le infrastrutture energetiche: 50 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;
- y) aiuti per le infrastrutture a banda larga: 70 milioni di EUR di costi totali per progetto;
- z) aiuti agli investimenti per la cultura e la conservazione del patrimonio: 100 milioni di EUR per progetto; aiuti al funzionamento per la cultura e la conservazione del patrimonio: 50 milioni di EUR per impresa e per anno;
- (aa) regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive: 50 milioni di EUR per regime e per anno;
- (bb) aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture multifunzionali: 15 milioni di EUR o i costi totali superiori a 50 milioni di EUR per progetto; aiuti al funzionamento per le infrastrutture sportive: 2 milioni di EUR per infrastruttura e per anno; e
- (cc) aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali: 10 milioni di EUR o i costi totali superiori a 20 milioni di EUR per la stessa infrastruttura.

2. Occorre evitare che le soglie elencate o menzionate al paragrafo 1 non siano eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi di aiuti o dei progetti di aiuto.

Articolo 7 - Intensità di aiuto e costi ammissibili

Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.

2. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo.

3. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto.

4. Quando un aiuto è concesso sotto forma di agevolazione fiscale, l'attualizzazione delle rate di aiuto è effettuata in base ai tassi di attualizzazione applicabili alle date in cui l'agevolazione fiscale diventa effettiva.

5. Quando un aiuto è concesso sotto forma di anticipi rimborsabili che, in assenza di una metodologia accettata per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo, sono espressi come percentuale dei costi ammissibili e la misura prevede che, in caso di esito positivo del progetto definito sulla base di un'ipotesi ragionevole e prudente, gli anticipi saranno rimborsati con un tasso di interesse almeno uguale al tasso di attualizzazione applicabile al momento della concessione, le intensità massime di aiuto di cui al capo III possono essere maggiorate di 10 punti percentuali.

6. Se si concedono aiuti a finalità regionale sotto forma di anticipi rimborsabili, le intensità massime di aiuto fissate in una carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell'aiuto non possono essere aumentate.

Articolo 8 - Cumulo

1. Per verificare il rispetto delle soglie di notifica di cui all'articolo 4 e delle intensità massime di aiuto di cui al capo III, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa sovvenzionati.

2. Qualora i finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri siano combinati con aiuti di Stato, solo questi ultimi sono da considerare per la verifica del rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto o degli importi massimi di aiuto, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione.

3. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento.

4. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili esentati ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 del presente regolamento possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di aiuto di Stato con costi ammissibili individuabili. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata per le specifiche circostanze di ogni caso dal presente regolamento o da un altro regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione.

5. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del presente regolamento.

6. In deroga al paragrafo 3, lettera b), gli aiuti a favore dei lavoratori con disabilità, di cui agli articoli 33 e 34, possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del presente regolamento relativamente agli stessi costi ammissibili oltre la soglia massima applicabile prevista dal presente regolamento, purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100 % dei costi pertinenti in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati.

Articolo 9 - Pubblicazione e informazione

1. Lo Stato membro interessato garantisce la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato:

- a) le informazioni sintetiche di cui all'articolo 11 nel formato standardizzato di cui all'allegato II o di un link che dia accesso a tali informazioni;
- b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui all'articolo 11 o di un link che dia accesso a tale testo;
- c) le informazioni di cui all'allegato III su ciascun aiuto individuale superiore a 500 000 EUR.

Serie Ordinaria n. 12 - Mercoledì 18 marzo 2015

Per quanto riguarda gli aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea, le informazioni di cui al presente paragrafo sono pubblicate sul sito web dello Stato membro in cui ha sede l'autorità di gestione interessata, definita all'articolo

21 del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. In alternativa, gli Stati membri partecipanti possono decidere di fornire le informazioni relative alle misure di aiuto all'interno del loro territorio nei rispettivi siti web.

2. Per i regimi sotto forma di agevolazioni fiscali e per i regimi previsti dagli articoli 16 e 21 (1), le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo sono considerate soddisfatte se gli Stati membri pubblicano le informazioni richieste per gli importi degli aiuti individuati in base ai seguenti intervalli (in milioni di EUR): 0,5-1; 1-2; 2-5; 5-10; 10-30; e uguale o superiore a 30.

3. Per i regimi di cui all'articolo 51, l'obbligo di pubblicazione di cui al presente articolo non si applica ai consumatori finali.

4. Le informazioni menzionate al paragrafo 1, lettera c), sono organizzate e accessibili in un formato standardizzato, descritto all'allegato III, e permettono funzioni di ricerca e scaricamento efficaci. Le informazioni menzionate al paragrafo 1 sono pubblicate entro 6 mesi dalla data di concessione dell'aiuto o, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale, e sono disponibili per un periodo di almeno 10 anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso.

5. La Commissione pubblica sul suo sito web:

- a) i link ai siti web sugli aiuti di Stato di cui al paragrafo 1;
- b) le informazioni sintetiche di cui all'articolo 11.

6. Gli Stati membri si conformano alle disposizioni del presente articolo entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

CAPO II **CONTROLLO**

Articolo 10 - Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria

Se uno Stato membro concede aiuti presumibilmente esentati dall'obbligo di notifica a norma del presente regolamento senza adempire alle condizioni previste nei capi da I a III, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto adottate dallo Stato membro interessato, le quali altrimenti soddisfarebbero le condizioni del presente regolamento, dovranno esserne notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Le misure da notificare possono essere limitate a quelle adottate a favore di determinati tipi di aiuto o di alcuni beneficiari o alle misure di aiuto adottate da talune autorità dello Stato membro interessato.

Articolo 11 - Relazioni

Gli Stati membri o, nel caso degli aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea, lo Stato membro in cui ha sede l'autorità di gestione, definita all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, trasmettono alla Commissione:

a) attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione, le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento nel formato standardizzato di cui all'allegato II, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese le sue modifiche, entro venti giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore;

b) una relazione annuale, di cui al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (1) modificato, in formato elettronico, sull'applicazione del presente regolamento, contenente le informazioni indicate nel regolamento di esecuzione, relativamente all'intero anno o alla porzione di anno in cui il presente regolamento si applica.

Articolo 12 - Controllo

Per consentire alla Commissione di controllare gli aiuti esentati dall'obbligo di notifica ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri o, nel caso di aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea, lo Stato membro in cui ha sede l'autorità di gestione, conservano registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'aiuto ad hoc o l'ultimo aiuto a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del presente regolamento.

SEZIONE 6

Aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità

Articolo 32 - Aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali

1. I regimi di aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore svantaggiato. Nel caso in cui il lavoratore interessato sia un lavoratore molto svantaggiato, i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione.

3. Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

4. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, ai lavoratori svantaggiati è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo compatibile con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro.

5. Qualora il periodo d'occupazione sia più breve di 12 mesi, o di 24 mesi nel caso di un lavoratore molto svantaggiato, l'aiuto sarà proporzionalmente ridotto di conseguenza.

6. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.

Articolo 33 - Aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali

1. Gli aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali relativi al periodo in cui il lavoratore con disabilità è impiegato.

3. Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

4. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, ai lavoratori con disabilità è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo compatibile con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro che sono giuridicamente vincolanti per l'impresa.

5. L'intensità di aiuto non supera il 75 % dei costi ammissibili.

17.4 Allegato C. Regolamento (CE) n. 1998/2006

REGOLAMENTO (CE) N. 1998/2006 DELLA COMMISSIONE DEL 15 DICEMBRE 2006 RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 87 E 88 DEL TRATTATO AGLI AIUTI D'IMPORTANZA MINORE («de minimis»)

CAPO I
DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1- Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (1);

b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;

c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato, nei casi seguenti: i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

e) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;

f) aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002;

g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;

h) aiuti concessi a imprese in difficoltà.

2. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato CE, esclusi i prodotti della pesca;

b) per «trasformazione di un prodotto agricolo» si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

c) per «commercializzazione di un prodotto agricolo» si intende la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Articolo 2 - Aiuti d'importanza minore («de minimis»)

1. Gli aiuti che soddisfano le condizioni stabilite nei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo devono considerarsi come aiuti che non corrispondono a tutti i criteri dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non sono pertanto soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3.

2. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

Qualora l'importo complessivo dell'aiuto concesso nel quadro di una misura d'aiuto superi il suddetto massimale, tale importo d'aiuto non può beneficiare dell'esenzione prevista dal presente regolamento, neppure per una parte che non superi detto massimale.

In tal caso, il beneficio del presente regolamento non può essere invocato per questa misura d'aiuto né al momento della concessione dell'aiuto né in un momento successivo.

3. I massimali stabiliti al paragrafo 2 sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo.

Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo è costituito dal tasso di riferimento vigente al momento della concessione.

Serie Ordinaria n. 12 - Mercoledì 18 marzo 2015

4. Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio («aiuti trasparenti»). In particolare:

- gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione;
- gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono considerati come aiuti «de minimis» trasparenti, a meno che l'importo totale dell'apporto pubblico sia inferiore alla soglia «de minimis»;
- gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio non sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio interessato preveda apporti di capitali per un importo non superiore alla soglia «de minimis» per ogni impresa destinataria.
- gli aiuti individuali nel quadro di un regime di garanzia a imprese che non sono imprese in difficoltà sono trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se la parte garantita del prestito sotteso concesso nell'ambito di tale regime non supera 1 500 000 EUR per impresa. Gli aiuti individuali nel quadro di un regime di garanzia a imprese attive nel settore del trasporto su strada che non sono imprese in difficoltà sono trattati come aiuti «de minimis» trasparenti se la parte garantita del prestito sotteso concesso nell'ambito di tale regime non supera 750 000 EUR per impresa. Se la parte garantita del prestito sotteso rappresenta solo una data percentuale di questa soglia, si riterrà che l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia corrisponda alla stessa proporzione della soglia applicabile stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. La garanzia non deve superare l'80 % del prestito sotteso. I regimi di garanzia sono considerati trasparenti anche quando: i) prima dell'attuazione del regime, la metodologia per calcolare l'equivalente sovvenzione lordo delle garanzie è stata approvata dopo essere stata notificata alla Commissione ai sensi di un altro regolamento adottato dalla Commissione nel settore degli aiuti di Stato, e ii) la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.

5. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

Articolo 3 - Controllo

1. Qualora intenda concedere un aiuto «de minimis» ad un'impresa, lo Stato membro informa detta impresa per iscritto circa l'importo potenziale dell'aiuto (espresso come equivalente sovvenzione lordo) e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo ed il riferimento di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Se l'aiuto «de minimis» è concesso a più imprese nell'ambito di un regime e importi diversi di aiuti individuali sono concessi a tali imprese nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può scegliere di adempiere a quest'obbligo informando le imprese di una somma fissa che corrisponde all'importo massimo di aiuto che è possibile concedere

nel quadro del regime. In tal caso, la somma fissa è usata per determinare se è rispettata la soglia stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. Prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all'impresa interessata, in forma scritta od elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Lo Stato membro può erogare il nuovo aiuto «de minimis» soltanto dopo aver accertato che esso non faccia salire l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dall'impresa in tale Stato membro, durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi finanziari precedenti, ad un livello eccedente il massimale di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis», contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» rientranti nell'ambito d'applicazione del presente regolamento e concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro stesso, le disposizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, cessano di applicarsi dal momento in cui il registro copre un periodo di tre anni.

Qualora uno Stato membro conceda un aiuto sulla base di un regime di garanzia che fornisce una garanzia finanziata dal bilancio dell'UE con mandato dal Fondo europeo per gli investimenti, il paragrafo 1, primo comma del presente articolo può cessare di applicarsi. In tali casi si applica il seguente sistema di controllo:

a) il Fondo europeo per gli investimenti stabilisce annualmente, sulla base di informazioni ad esso fornite da intermediari finanziari, un elenco dei beneficiari degli aiuti con l'indicazione dell'equivalente sovvenzione lordo ricevuto da ognuno di essi. Il Fondo europeo per gli investimenti invia tali informazioni allo Stato membro interessato e alla Commissione; 28.12.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 379/9;

b) lo Stato membro interessato comunica tali informazioni ai beneficiari finali entro 3 mesi dal ricevimento delle informazioni dal Fondo europeo per gli investimenti;

c) lo Stato membro interessato richiede a ciascun beneficiario una dichiarazione che attesti che gli aiuti «de minimis» complessivi ricevuti non eccedono la soglia stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. Nel caso in cui la soglia sia oltrepassata relativamente a uno o più beneficiari, lo Stato membro interessato garantisce che la misura d'aiuto che dà luogo a tale superamento sia notificata alla Commissione oppure che l'aiuto sia recuperato dal beneficiario.

3. Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento: si tratta di tutte le informazioni necessarie ad accettare che le condizioni del presente regolamento siano state soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti «de minimis» individuali vengono conservati per dieci anni dalla data della concessione. I dati relativi a un regime di aiuti «de minimis» vengono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto a norma del regime di cui trattasi. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accettare se siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dalle singole imprese.

Articolo 4 - Modifiche

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1860/2004 è modificato come segue:

- al paragrafo 1, le parole «trasformazione e commercializzazione» sono cancellate;
- b) il paragrafo 3 è cancellato.

Articolo 5 - Misure transitorie

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore alle imprese attive nel settore dei trasporti e alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, se gli aiuti soddisfano tutte le condizioni di cui agli articoli 1 e 2. Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni saranno esaminati dalla Commissione in base alle discipline, agli orientamenti, alle comunicazioni ed agli avvisi pertinenti.

2. Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 2 febbraio 2001 ed il 30 giugno 2007, che soddisfino le condizioni del regolamento (CE) n. 69/2001, non ricorrono tutti i criteri dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato e che essi siano pertanto esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

3. Alla fine del periodo di validità del presente regolamento, è possibile dare esecuzione per un ulteriore periodo di sei mesi a tutti gli aiuti «de minimis» che soddisfano le condizioni del regolamento stesso.

Articolo 6 - Entrata in vigore e periodo di validità

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 10 gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

L 379/8 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 28.12.2006 GU L 17 del 21.1.2000

17.5 Allegato D. Autorizzazione alla partecipazione a Dote Unica Lavoro da parte dell'Ufficio Formazione e Collocamento del Comando Militare Esercito Lombardia

- o Copia per il destinatario
- o Copia per l'operatore accreditato

(carta intestata Comando Militare Esercito Lombardia)

AUTORIZZAZIONE DEL COMANDO REGIONALE DI APPARTENENZA A FREQUENTARE IL PERCORSO/I FORMATIVO/I IN DOTE UNICA LAVORO E ATTESTAZIONE DELL'IDENTITÀ DEL DESTINATARIO NEL RISPETTO DEL D.PR 445/2000

Il Sottoscritto _____ in qualità di _____ (ruolo) del _____
 _____ (indicazione del Comando regionale)
 con sede nel comune di _____ CAP _____ via _____
 n. _____ Prov. _____

DICHIARA CHE

Il Sig. _____ (Nome e cognome del destinatario) nato a _____
 il _____ Codice Fiscale _____ Carta di Identità n° _____ rilasciata a _____
 _____ il _____ da _____ in corso di validità, è in possesso dei requisiti
 d'accesso alla stessa ai sensi del Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Regione ed il Comando Militare Esercito Lombardia in data
 23 ottobre 2012, pertanto è autorizzato a partecipare al percorso di qualificazione/riqualificazione previsto da Dote Unica Lavoro di
 seguito sinteticamente descritto:

obiettivo dell'intervento formativo _____

descrizione del percorso _____

indicazione Ente Accreditato _____

sede _____ indirizzo _____ tel. _____

Firma e timbro

_____ • _____

NUOVE SOGLIE MASSIME PER GLI OPERATORI ACCREDITATI AL 28.02.2015.

ID al 28.02.15	Operatore al 28.02.15	Dati di base			Redistribuzione	Nuove soglie massime
		€	€	€		
		Assegnato al lordo delle economie fascia 1, 2, 3 meno F4, di poco 11,09 e sostituzione	Quota non utilizzata		di cui: rendicontati a risultato F1 F2 e F3	Nuova soglia dopo redistribuzione
2924	E-SKILL S.R.L.	€ 434.570,57	€ 359.918,33	€ 74.652,24	35	20
2966	FORMAPER	€ 247.715,27	€ 208.408,40	€ 39.306,87	54	13
3558	CENTRO SERVIZI FORMAZIONE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	€ 273.478,38	€ 275.177,80	-€ 1.699,42	103	9
3650	COOPERATIVA SOCIALE EUREKA SOC. COOP A.R.L.	€ 69.099,08	€ 50.500,00	€ 18.599,08	28	8
3966	CE.SVI.P. LOMBARDIA - CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA -SOCIETA' COOPERATIVA	€ 3.908.793,97	€ 2.196.674,06	€ 1.712.119,91	1.876	430
5867	WORKOPP SOCIETA' PER AZIONI ENUNCIABILE ANCHE WORKOPP S.P.A.	€ 1.256.230,04	€ 1.256.230,04	€ 0,00	0	0
5012	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE	€ 193.546,00	€ 88.290,00	€ 105.256,00	53	19
5137	PROGETTO DI ESPRESSIONE E SVILUPPO TERRITORIALE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN BREVE PRODEST S.C. A.R.L.	€ 192.704,00	€ 116.488,20	€ 76.265,80	48	11
5188	PROVINCIA DI LECCO	€ 1.222.455,33	€ 722.415,25	€ 500.040,08	455	187
5252	CONFAP INDUSTRIA	€ 167.856,59	€ 104.979,00	€ 62.877,59	35	6
5324	GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 1.530.512,55	€ 1.069.736,62	€ 460.775,93	515	178
5332	ORIENTAMENTO E FORMAZIONE S.R.L.	€ 340.199,64	€ 243.244,12	€ 96.955,52	60	31
5354	EUROLAVORO SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	€ 1.382.919,75	€ 1.289.773,38	€ 93.146,37	550	57
5372	AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI COMO	€ 237.001,17	€ 193.713,30	€ 43.287,87	65	11
5384	FONDAZIONE ENAP LOMBARDIA	€ 2.557.576,40	€ 2.311.824,16	€ 245.752,24	1.019	170
5426	AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE	€ 750.563,95	€ 606.228,34	€ 144.335,61	251	37
5438	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE	€ 3.184.978,10	€ 2.600.348,16	€ 584.629,94	994	244
5450	ADECCO ITALIA SPA	€ 14.563.690,64	€ 11.001.656,06	€ 3.562.034,58	7.920	1.348
5486	SCUOLA AGRARIA DEL PARCO DI MONZA	€ 121.190,96	€ 69.644,40	€ 51.546,56	21	1
5498	FOUNDAZIONE LUIGI CLERICI	€ 982.353,82	€ 712.143,90	€ 270.209,92	350	91

ID al 28.02.15	Operatore al 28.02.15	Dati di base			Redistribuzione	Nuove soglie massime
		€	€	€		
		Assegnato al lordo delle economie fascia 1, 2, 3 meno F4: dopo 11.09 e sostituzione €	Quota non utilizzata €	(A) presi in carico F1 e F3	(B) rendicontato risultato F1 F2 e F3	di cui: rendicontati a risulta-to F3
5567	COMUNE DI CREMONA	€ 73.602,61	€ 31.896,50	€ 41.706,11	14	3
5589	SOL.CO MANTOVA - SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 844.608,07	€ 514.659,52	€ 329.948,55	305	108
5607	UMANA SPA	€ 7.935.589,83	€ 6.076.823,60	€ 1.858.766,23	3.312	1.141
5671	ASSOCIAZIONE SCUOLE LAVORO ALTO MILANESE	€ 248.482,99	€ 163.302,00	€ 85.180,99	90	28
6050	AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO SUD MILANO	€ 2.846.326,13	€ 2.422.826,71	€ 423.499,42	1.216	278
6073	ASSOCIAZIONE CNOS/FAP REGIONE LOMBARDIA	€ 227.838,26	€ 160.719,40	€ 67.118,86	89	18
6119	GI GROUP S.R.A. (CON O SENZA INTERPUNZIONI E COMUNQUE SENZA VINCOLI DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA)	€ 11.559.188,01	€ 9.410.701,66	€ 2.148.486,35	5.728	913
6124	AZIENDA SPECIALE CONSORZIO DESIO-BRIANZA	€ 152.313,16	€ 117.940,72	€ 34.372,44	42	0
6185	FONDAZIONE MINOPRIO ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER BREVITA' FONDAZIONE MINOPRIO	€ 225.562,23	€ 187.933,08	€ 37.629,15	59	3
6372	ACOF OLGA FLORINI - COOPERATIVA SOCIALE	€ 411.290,99	€ 179.588,44	€ 231.702,55	81	48
15392	E.C.F.O.P. ENTE CATTOLICO FORMAZIONE PROFESSIONALE MONZA E BRIANZA	€ 282.832,56	€ 158.267,80	€ 124.564,76	80	27
15480	CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE	€ 178.898,40	€ 114.597,00	€ 64.301,40	41	7
15571	CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE TICINO-MALPENSA	€ 223.359,14	€ 178.547,80	€ 44.811,34	67	10
21912	SOLCO BRESCIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 779.587,74	€ 553.658,92	€ 225.928,82	271	96
24049	PROVINCIA DI MANTOVA	€ 266.450,78	€ 99.532,40	€ 166.918,38	57	35
26911	CAREER COUNSELING S.R.L.	€ 145.160,00	€ 93.663,00	€ 51.497,00	51	6
39629	FONDAZIONE LE VELE	€ 570.425,19	€ 366.786,00	€ 203.638,59	167	47
52992	INTOO S.R.L.	€ 299.927,22	€ 244.809,52	€ 55.117,70	126	13
118769	CENTRO INTERAZIENDALE PER LA FORMAZIONE E INNOVAZIONE SOCIETA' CONSORZIO A RESPONSABILITA' LIMITATA, SIGLABLE C.I.F.I. SCRL	€ 524.316,23	€ 402.353,64	€ 121.962,59	184	36

ID al 28.02.15	Operatore al 28.02.15	Nuove soglie massime			Nuove soglie massime			
		€	€	€	Dati di base	Redistribuzione	Redistribuzione	Nuove soglie massime
	Soglia massima € con premialità	Assegnato al lordo delle economie fascia 1, 2, 3 meno F4, dopo 11.09 e sostituzione €	Quota non utilizzata	(A) presi in carico F1 e F3	(B) rendicontata risultato F1 F2 e F3	(B)*/(A)* 100 efficacia	Quota della redistribuzione	Nuova soglia dopo redistribuzione
120655	COMETA FORMAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN SIGLA COMETA FORMAZIONE S.C.S.	€ 163.266,48	€ 112.182,16	€ 51.084,32	35	1	0	€ 1.618,56
120965	FOUNDAZIONE CASA DEL GIOVANE DON MARIO BOTTOGLIA	€ 40.887,72	€ 1.780,00	€ 39.107,72	1	0	0	€ 0,00
121649	A&I - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 408.775,46	€ 199.173,60	€ 209.601,86	114	53	38	€ 180.183,39
122042	SCUOLA DELLE ARTI E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE RODOLFO VANTINI	€ 220.590,41	€ 148.279,74	€ 72.310,67	56	8	6	€ 18.962,68
122076	AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DIVARESE	€ 178.709,58	€ 177.795,90	€ 913.68	54	2	2	€ 5.241,85
122145	NEWPEOPLE TEAM SRL	€ 1113.850,58	€ 90.299,80	€ 23.550,78	32	0	0	€ 0,00
122493	FOUNDAZIONE S. CARLO ONLUS	€ 125.519,91	€ 69.743,10	€ 55.776,81	30	11	8	€ 37.510,03
122636	PROMOS SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	€ 3225.110,89	€ 291.622,46	€ 33.488,43	98	11	7	€ 24.820,73
123340	SCUOLA SUPERIORE DEL COMMERCIO DEL TURISMO, DEI SERVIZI E DELLE PROFESSIONI	€ 212.809,19	€ 71.151,64	€ 141.657,55	46	27	19	€ 91.432,20
123557	ISTITUTO REGIONALE PER L'ISTRUZIONE E L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE ARTIGIANI DELLA REGIONE LOMBARDIA IN SIGLA I.R.I.A.P.A.	€ 114.905,92	€ 102.322,00	€ 12.583,92	26	4	1	€ 7.476,60
125089	CENTRO DI ADDESTRAMENTO E PERFEZIONAMENTO ADDETTI COMMERCIO - C.A.P.A.C.	€ 194.236,88	€ 136.130,21	€ 58.106,67	61	9	6	€ 20.581,24
125223	PROVINCIA DI SONDRIO	€ 331.912,14	€ 239.766,78	€ 92.145,36	135	26	16	€ 58.120,42
127559	A.T.S.S. COOPERATIVA SOCIALE	€ 224.833,35	€ 157.763,08	€ 67.070,27	78	13	11	€ 32.067,32
128613	ISTITUTO SORDOMUTI D'AMBO I SESSI DI BERGAMO	€ 367.118,99	€ 367.961,80	-€ 842,81	130	26	21	€ 63.132,27
128708	AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO EST MILANO A.S.C.	€ 2.015.175,36	€ 1.820.635,20	€ 194.540,16	926	163	111	€ 375.087,99
131226	AGSSG AGENZIA GENERALE STUDI E GESSIONE SRL	€ 190.319,96	€ 129.890,96	€ 60.429,00	68	7	5	€ 16.341,75
131457	BRITISH TEAM S.R.L.	€ 196.615,02	€ 196.987,00	-€ 371,98	62	3	2	€ 4.860,41
132585	ENTE SCUOLA EDILE MILANESE	€ 238.279,78	€ 195.125,00	€ 43.154,78	124	24	10	€ 48.869,09
133457	E.L.F.O. L'ENTE LOMBARDO FORMAZIONE LAVORATORI	€ 157.319,92	€ 105.530,00	€ 51.789,92	35	3	1	€ 5.858,04
133537	AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO, IL LAVORO E LA FORMAZIONE	€ 260.924,63	€ 200.773,96	€ 60.150,67	78	11	9	€ 26.825,46

ID al 28.02.15	Operatore al 28.02.15	Soglia massima € con premialità	Assegnato al lordo delle economie fascia 1, 2, 3 meno F4: dopo 11.09 e sostituzione €	Dati di base		Redistribuzione	Nuove soglie massime
				(A) presi in carico F1 F2 e F3	(B) rendicontata risultato F1 F2 e F3		
134670	CENTRO REGIONALE FORMAZIONE E STUDI COOPERATIVI SOC. COOP A.R.L. DETTO PIU' BREVENTE CE.RE.F SOC. COOP.A.R.L.	€ 107.462,02	€ 59.167,80	€ 48.294,22	23	2	8,7
134900	FORMAZIONE MANTOVA - FORMA. AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA	€ 381.177,13	€ 351.749,22	€ 29.427,91	173	27	15,6
140020	ENTE LOMBARDO PER LA FORMAZIONE D'IMPRESA	€ 326.462,31	€ 280.038,60	€ 46.423,71	90	18	20,0
149460	ESEB - ENTE SISTEMA EDILIZIA BRESCIA	€ 112.859,08	€ 112.265,56	€ 593,52	70	1	0
152823	SCUOLA EDILE DI BERGAMO	€ 74.569,98	€ 41.221,00	€ 33.348,98	20	2	10,0
154877	ACADEMIA FORMATIVA MARTESANA- CITTÀ DI GORGONZOLA	€ 74.475,58	€ 35.103,60	€ 39.371,98	18	0	0,0
156261	EUROCOM - S.R.L.	€ 210.492,82	€ 144.440,60	€ 66.052,22	57	0	0,0
156738	ESEDIL- ENTE SCUOLA EDILE DELLA PROVINCIA DI PAVIA	€ 101.126,44	€ 59.874,00	€ 41.252,44	33	2	0
158735	A.F.G.P. ASSOCIAZIONE FORMAZIONE GIOVANNI PIAMARTA	€ 208.217,40	€ 185.569,00	€ 22.648,40	71	2	1,8
165100	E.C.I.P.A. LOMBARDIA SOCIETÀ COOPERATIVA	€ 157.533,80	€ 96.447,16	€ 61.086,64	39	7	17,9
167103	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI - ONLUS	€ 101.952,83	€ 60.992,60	€ 40.960,23	20	0	0,0
168549	POWER TRAINING S.R.L.	€ 113.850,58	€ 2.246,76	€ 111.603,82	3	0	0,0
168890	CIAS FORMAZIONE PROFESSIONALE - IMPRESA SOCIALE S.R.L.	€ 119.072,34	€ 70.939,41	€ 48.132,93	20	0	0,0
171134	CR FORMA AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	€ 333.913,52	€ 270.842,29	€ 63.071,23	95	3	3,2
171456	ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA	€ 393.642,48	€ 217.455,44	€ 176.187,04	88	53	33
171919	CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI	€ 684.075,85	€ 619.904,84	€ 64.171,01	255	44	38
173938	AGENZIA PER LA FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E LAVORO NORD MILANO	€ 1.461.237,27	€ 1.332.105,70	€ 129.131,57	692	91	46
175159	ACI L'ASSOCIAZIONE PER LA CULTURA E IL TEMPO LIBERO	€ 1.099.247,98	€ 511.918,00	€ 587.329,98	284	144	111
189562	ENAC LOMBARDIA - C.F.P. CANOSSA	€ 131.251,87	€ 72.003,00	€ 59.248,87	31	9	8
189879	ISTITUTI SER-STUDIO E RICERCA DI CIMINI GAETANO & C. S.A.S.	€ 308.995,44	€ 234.461,12	€ 74.534,32	64	22	7

ID al 28.02.15	Operatore al 28.02.15	Dati di base			Redistribuzione	Nuove soglie massime
		€	€	€		
	Soglia massima € con premialità	Assegnato al lordo delle economie fascia 1, 2, 3 meno F4: dopo 11.09 e sostituzione €	Quota non utilizzata	(A) presi in carico F1 F2 e F3	(B) rendicontata risultato F1 F2 e F3	di cui: rendicontata risultato F3
192303	MEDIADREAM S.R.L.	€ 308.040,39	€ 271.949,00	€ 36.091,39	98	9
194768	GLOBAL FORM SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	€ 102.606,46	€ 66.061,48	€ 36.544,98	17	0
195337	APOGEO - CONSORZIO PER LA COMUNICAZIONE	€ 80.798,14	€ 43.747,92	€ 37.050,22	16	0
195630	COMEURO ASSOCIAZIONE NO PROFIT	€ 114.685,92	€ 99.614,80	€ 15.071,12	28	0
196618	ETASS S.R.L.	€ 305.950,97	€ 223.321,28	€ 82.629,69	91	52
199965	SCUOLA D'ARTE APPLICATA ANDREA FANTONI	€ 108.645,79	€ 59.740,00	€ 48.905,79	19	2
199994	ATENA S.R.A.	€ 238.451,03	€ 158.394,88	€ 80.056,15	56	6
201384	ENFAPI CENTRO OPERATIVO DI COMO	€ 506.783,59	€ 459.564,34	€ 47.219,25	198	32
203046	CENTRO DI FORMAZIONE SRL	€ 180.923,79	€ 158.694,82	€ 22.228,97	52	1
213042	CONSORZIO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE	€ 158.468,89	€ 113.698,20	€ 44.770,69	35	3
221076	ASSOCIAZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PATRONATO SAN VINCENZO	€ 320.027,03	€ 238.981,04	€ 81.045,99	102	19
221620	CENTRO DI FORMAZIONE E ISTRUZIONE PROFESSIONALE DEL PIAMBELLO	€ 122.096,87	€ 121.700,20	€ 396,67	33	0
223592	STEP S.R.L.	€ 513.190,07	€ 493.115,62	€ 20.074,45	189	81
226125	O.D.P.F. OPERA DIOCESANA PRESERVAZIONE DELLA FEDE	€ 145.928,65	€ 85.506,92	€ 60.421,73	37	11
238553	VINCENZO FOPPA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	€ 113.850,58	€ 2.460,00	€ 111.390,58	2	0
267000	SCUOLA BOTTEGA ARTIGIANI DI SAN POLO	€ 208.793,41	€ 157.044,65	€ 51.748,76	47	1
269383	SOCIETÀ UMANITARIA	€ 220.424,54	€ 205.488,60	€ 14.935,94	66	0
270357	ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI (I.F.O.A.)	€ 704.106,58	€ 413.491,73	€ 290.614,85	208	71
271625	AZIENDA SPECIALE AGENZIA FORMATIVA DON ANGELO TIEOLDI	€ 225.612,44	€ 129.762,00	€ 95.850,44	46	13
272122	CENTRO LAVORO OVEST MILANO - CLOM	€ 244.303,20	€ 208.679,40	€ 35.623,80	74	18
281394	ADIVUA S.R.L.	€ 147.823,07	€ 106.797,78	€ 41.025,29	33	2
294705	PROVINCIA DI VARESE	€ 1.000.241,15	€ 586.337,84	€ 413.903,31	300	118
294708	PROVINCIA DI COMO	€ 640.008,17	€ 307.377,78	€ 332.630,39	170	91
295660	PROVINCIA DI BRESCIA	€ 602.866,67	€ 254.367,00	€ 348.499,67	149	87
333494	PROVINCIA DI CREMONA	€ 307.901,92	€ 98.038,00	€ 209.863,92	65	49

ID al 28.02.15		Operatore al 28.02.15		€		€		€		€		Dati di base		Redistribuzione		Nuove soglie massime	
				Assegnato al lordo delle economie fascia 1, 2, 3 meno F4 dopo 11.09 e sostituzione	€	Quota non utilizzata		(A) presi in carico F1 F2 e F3		(B) rendicontati a risultato F1 F2 e F3		(B)/ (A)*100 efficacia		di cui: rendicontati a risultato F1 F2 e F3		Nuova soglia dopo redistribuzione	
				Soglia massima € con premialità													
334507		CONSORZIO SIR SOLIDARIETÀ IN RETE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE		€ 252.507,54		€ 254.820,05	-€ 2.312,51	98		11	11	11,2		€ 28.830,20		€ 283.650,25	
335904		APAVE ITALIA CPM SRL		€ 49.611,94		€ 3.267,00	€ 46.344,94	3		2	1	66,7		€ 6.354,38		€ 9.631,38	
336317		AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO ED IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA		€ 4.028.773,79		€ 3.594.899,64	€ 433.874,15	1.605		277	200	17,3		€ 648.814,50		€ 4.243.714,14	
336696		PROVINCIA DI BERGAMO		€ 1.737.971,76		€ 851.939,42	€ 886.032,34	516		244	179	47,3		€ 833.589,74		€ 1.685.529,16	
337350		TENDA - SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE BRESCIA EST - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE		€ 315.280,84		€ 247.992,60	€ 67.288,24	115		39	26	33,9		€ 130.620,86		€ 378.613,46	
337677		INFOR GROUP S.P.A.		€ 706.104,77		€ 619.663,52	€ 86.441,25	399		101	18	25,3		€ 288.824,34		€ 908.487,86	
365195		IMMAGINAZIONE E LAVORO SOCIETÀ COOPERATIVA		€ 95.860,29		€ 60.086,75	€ 35.773,54	19		0	0	0,0		€ 0,00		€ 60.086,75	
465247		QUANTA AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A.		€ 348.623,19		€ 115.810,20	€ 232.812,99	97		55	26	56,7		€ 173.516,98		€ 289.327,18	
503369		MAW MEN AT WORK S.P.A.		€ 463.971,51		€ 232.131,00	€ 231.840,51	191		28	12	14,7		€ 57.348,07		€ 289.479,07	
538555		E-WORK S.P.A.		€ 208.362,62		€ 115.087,00	€ 93.275,62	53		18	8	34,0		€ 56.277,08		€ 171.364,08	
544138		ASSIST S.R.L.		€ 176.604,68		€ 106.834,00	€ 69.770,68	53		12	9	22,6		€ 28.444,02		€ 135.278,02	
553647		SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S.R.L.		€ 2.719.337,60		€ 2.310.378,26	€ 408.959,34	1.332		355	162	26,7		€ 1.114.141,24		€ 3.424.519,50	
557356		RANDSTAD ITALIA S.R.A.		€ 2.233.992,50		€ 1.448.382,20	€ 795.610,30	969		402	156	41,5		€ 1.234.134,35		€ 2.682.516,55	
561983		ENERGHEIA IMPRESA SOCIALE S.R.L.		€ 1.863.255,55		€ 1.425.130,70	€ 438.124,85	581		212	144	36,5		€ 712.714,61		€ 2.137.845,31	
565418		EUROINTERIM S.P.A.		€ 508.241,18		€ 322.917,00	€ 185.324,18	201		96	49	47,8		€ 306.492,75		€ 6229.409,75	
567679		COOPERATIVA SOCIALE IL SEME		€ 438.122,02		€ 281.970,21	€ 156.151,81	119		39	26	32,8		€ 130.620,86		€ 412.591,07	
621303		C S & L CONSORZIO SOCIALE AZIENDA PER I SERVIZI ALLA PERSONA GIAN LUIGI PANZERI - S.R.L.		€ 153.769,59		€ 87.030,00	€ 66.739,59	38		17	14	44,7		€ 59.610,28		€ 146.640,28	
636128		AXL SPA - AGENZIA PER IL LAVORO		€ 64.770,06		€ 66.512,00	-€ 1.741,94	64		20	6	31,3		€ 59.634,35		€ 126.146,35	
661105		MANPOWER S.R.L.		€ 3.130.107,49		€ 2.764.739,00	€ 365.368,49	1.978		439	208	22,2		€ 91.039,92		€ 3.683.778,92	
677308		TARGET SERVICES SOLUTIONS SRL		€ 488.745,16		€ 389.022,86	€ 99.722,30	135		64	26	47,4		€ 197.664,04		€ 586.668,90	
680191		KOALA - COOPERATIVA SOCIALE ECOLE - ENTI CONFINDUSTRIALI LOMBARDI PER L'EDUCATION - SOCIETÀ CONSORZIALE A.R.L.		€ 134.699,89		€ 114.753,75	€ 19.946,14	39		6	5	15,4		€ 14.723,20		€ 129.476,95	
703117				€ 409.876,35		€ 148.105,16	€ 261.771,19	98		57	49	58,2		€ 201.933,48		€ 350.038,64	

ID al 28.02.15	Operatore al 28.02.15	€		€		€		Dati di base		Redistribuzione		Nuove soglie massime
		Assegnato al lordo delle economie fascia 1,2,3 meno F4 dopo 11.09 e sostituzione €	Soglia massima € con premialità	Quota non utilizzata €	(A) presi in carico F1 F2 e F3	(B) rendicontati a risultato F1 F2 e F3	(B)/ (A)* 100 efficacia	di cui: rendicontati a risultato F3	Quota della redistribuzione	Nuova soglia dopo redistribuzione		
712426	CONSORZIO IDEA AGENZIA PER IL LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SIGLABLE IDEA AGENZIA PER IL LAVORO S.C.S.	€ 172.608,36	€ 93.939,00	€ 78.669,36	41	17	10	41,5	€ 55.600,81	€ 149.539,81		
715820	ATEMPO S.R.A.	€ 97.003,90	€ 21.129,28	€ 75.874,62	13	10	6	76,9	€ 32.824,28	€ 53.953,56		
793732	FLAIR ACADEMY S.R.L.	€ 245.219,95	€ 223.740,86	€ 21.479,09	81	17	8	21,0	€ 35.534,45	€ 259.275,31		
811044	S.A. STUDIO SANTAGOSTINO S.R.L.	€ 584.278,09	€ 308.343,93	€ 251.934,16	171	44	33	25,7	€ 151.042,48	€ 459.386,41		
853349	ORIENTA S.R.A.	€ 278.226,76	€ 273.489,42	€ 4.737,34	147	16	9	10,9	€ 34.918,26	€ 308.407,68		
878027	CONSORZIO SOCIALE LIGHT SOC. COOP. A.R.L.	€ 113.850,58	€ 5.655,00	€ 108.195,58	2	0	0	0,0	€ 0,00	€ 5.655,00		
891219	OFFERTA SOCIALE ASC	€ 67.904,51	€ 33.560,40	€ 34.344,11	15	3	2	20,0	€ 6.880,41	€ 40.420,81		
892186	ANIMAL-ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO	€ 230.908,43	€ 104.854,00	€ 126.054,43	53	34	26	64,2	€ 117.215,83	€ 222.069,83		
892239	AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA	€ 246.546,56	€ 140.540,50	€ 106.006,06	55	23	23	41,8	€ 84.717,65	€ 225.258,15		
895012	RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA AZIENDA SPECIALE CONSORZIO IN BREVE	€ 48.770,07	€ 6.042,00	€ 42.728,07	3	2	2	66,7	€ 7.306,75	€ 13.408,75		
942382	RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA EVOSOLUTION S.R.L.	€ 399.569,73	€ 318.816,65	€ 80.753,08	166	33	12	19,9	€ 65.440,86	€ 384.257,51		
959627	ETICA S.R.A.	€ 210.610,80	€ 128.800,80	€ 81.810,00	84	15	7	17,9	€ 31.294,96	€ 160.095,76		
967191	AZIENDA SPECIALE DI FORMAZIONE SCUOLA PAOLO BORSA	€ 131.437,19	€ 81.683,90	€ 49.753,29	31	2	2	6,5	€ 5.241,85	€ 86.925,75		
979337	LAVOROPIU' S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO	€ 147.677,70	€ 124.470,00	€ 23.207,70	61	3	1	4,9	€ 5.858,04	€ 130.328,04		
1015110	FOUNDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDE-SANI	€ 113.850,58	€ 41.899,00	€ 71.951,58	12	0	0	0,0	€ 0,00	€ 41.899,00		
1077280	UNIMPIEGO BERGAMO S.R.L.	€ 266.312,75	€ 105.034,00	€ 161.278,75	64	43	30	67,2	€ 145.354,37	€ 250.388,37		
1113467	EDUCO - EDUCAZIONE IN CORSO IMPRESA SOCIALE SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 207.240,84	€ 129.643,20	€ 77.597,64	52	11	6	21,2	€ 23.818,36	€ 153.461,56		
1114143	AZIENDA SPECIALE CONSORZIO COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE	€ 77.161,51	€ 40.828,00	€ 36.333,51	14	2	2	14,3	€ 5.241,85	€ 46.069,85		
1116808	YOUS AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. BREVEMENTE ANCHE DENOMINATA YOUS S.P.A.	€ 465.447,27	€ 236.504,60	€ 228.942,67	180	59	25	32,8	€ 183.238,63	€ 419.743,23		
1117304	OPENJOBMETIS S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO	€ 586.583,34	€ 465.290,00	€ 121.293,34	368	115	63	31,3	€ 371.465,04	€ 836.755,04		
1192338	ECO-STUDIO DI BRAGHINI ENZO E MASSIMO SNC	€ 132.360,72	€ 135.835,00	-€ 3.474,28	47	0	0	0,0	€ 0,00	€ 135.835,00		

ID al 28.02.15	Operatore al 28.02.15	Dati di base			Redistribuzione		Nuove soglie massime	
		€	€	€	(B) rendicontazione risultato F1 F2 e F3	(B) rendicontazione risultato F1 F2 e F3	(B) rendicontazione risultato F1 F2 e F3	(B) rendicontazione risultato F1 F2 e F3
		Soglia massima € con premialità	Assegnato al lordo delle economie fascia 1, 2, 3 meno F4, dopo 11.09 e sostituzione	Quota non utilizzata presi in carico F1 F2 e F3	(A)* rendicontazione risultato F1 F2 e F3	di cui: rendicontazione risultato F1 F2 e F3	Quota della redistribuzione	Nuova soglia dopo redistribuzione
1271898	SAPIENS SPA	€ 209.662,65	€ 167.767,20	€ 41.895,45	118	27	4	€ 47.710,55
1312383	BOSTON GROUP S.R.L.	€ 142.556,49	€ 137.074,74	€ 5.481,75	52	9	4	€ 18.576,50
1321597	ALI - AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. PER BREVITA' ALI S.P.A.	€ 499.889,19	€ 342.357,12	€ 157.532,07	234	53	27	€ 112.847,56
1355602	MAKING S.R.L.	€ 216.751,14	€ 180.281,00	€ 36.470,14	102	17	5	€ 32.527,34
1398476	LIFE IN S.P.A.	€ 57.382,12	€ 15.025,00	€ 42.357,12	10	1	10,0	€ 2.620,93
1456914	FOUNDAZIONE AIB	€ 164.869,50	€ 131.062,98	€ 33.806,52	57	3	5,3	€ 6.860,41
259239	CENTRO FORMAZIONE AIB	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,0	€ 0,00
1458928	BPI ITALIA - GRUPPO OBIETTIVO LAVORO S.R.L. DETTA IN BREVE BPIITALIA S.R.L.	€ 6.819.214,24	€ 5.874.276,18	€ 944.938,06	2.991	523	261	€ 1.108.124,39
1485924	ASSOSERVIZI MANTOVA S.R.L.	€ 113.850,58	€ 1.885,00	€ 111.965,58	1	0	0,0	€ 0,00
1510270	VALLE SABBIA SOLIDALE	€ 154.151,32	€ 76.283,00	€ 77.868,32	38	15	11	€ 51.241,16
1531479	FONDAZIONE ERIS ONLUS	€ 83.657,82	€ 86.587,70	-€ 2.929,88	33	2	1	€ 4.239,49
1604039	IKAROS IMPRESA SOCIALE	€ 484.811,07	€ 485.717,48	-€ 906,41	243	60	35	€ 195.943,33
38631	FONDAZIONE SANTA RITA (EX FOND. IKAROS)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,0	€ 0,00
1645188	MESTIERI LOMBARDIA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE	€ 2.456.683,97	€ 1.577.144,22	€ 879.539,75	777	367	252	€ 1.236.526,54
6011	MESTIERI - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALE - SOCIETÀ' COOPERATIVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,0	€ 0,00
1651219	AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO DI MILANO	€ 2.041.463,63	€ 1.927.801,32	€ 113.662,31	917	103	63	€ 229.860,77
16099	AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI MILANO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,0	€ 0,00
3371168	AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO NORD OVEST MILANO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,0	€ 0,00
318	PROMOIMPRESA - BORSA MERCI	€ 39.107,72	€ 0,00	€ 39.107,72	0	0	0,0	€ 0,00
117084	EUROIMPRESA LEGNANO- SOCIETÀ' CONSORTILE A RESPONSABILITÀ' LIMITATA OEUROIMPRESA LEGNANO S.C.R.L.	€ 113.850,58	€ 0,00	€ 113.850,58	0	0	0,0	€ 0,00
126372	CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO	€ 39.107,72	€ 0,00	€ 39.107,72	0	0	0,0	€ 0,00
134755	SERVIMPRESA AZIENDA SPECIALE DELLA C.C.I.A.A. DI CREMONA	€ 39.107,72	€ 0,00	€ 39.107,72	0	0	0,0	€ 0,00

ID al 28.02.15	Operatore al 28.02.15	Dati di base			Redistribuzione			Nuove soglie massime
		€	€	€	(A) presi in carico F1 F2 e F3	(B) rendicontati a risultato F1 F2 e F3	(B)/ (A)*100 efficacia	
		Assegnato al lordo delle economie fascia 1,2,3 meno F4 dopo sostituzione €	Quota non utilizzata €					Nuova soglia dopo redistribuzione
		Soglia massima € con premialità						
140261	FOUNDAZIONE POLITECNICO DI MILANO	€ 39.107,72	€ 0,00	€ 39.107,72	0	0	0,0	€ 0,00
154652	COMUNE DI SARONNO	€ 39.107,72	€ 0,00	€ 39.107,72	0	0	0,0	€ 0,00
157556	COMUNE DI MILANO-DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE - SETTORE LAVORO E OCCUPAZIONE	€ 39.107,72	€ 0,00	€ 39.107,72	0	0	0,0	€ 0,00
200762	CENTRO SERVIZI AZIENDALI - SOCIETA' COOPERATIVA CESCOT - CENTRO SVILUPPO COMMERCIO TURISMO E TERZIARIO DELLA PROVINCIA DI MILANO	€ 113.850,58	€ 0,00	€ 113.850,58	0	0	0,0	€ 0,00
222871	COMUNE DI MONZA	€ 39.107,72	€ 0,00	€ 39.107,72	0	0	0,0	€ 0,00
267059	CESCOT (CENTRO SVILUPPO COMMERCIO E TURISMO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO)	€ 39.107,72	€ 0,00	€ 39.107,72	0	0	0,0	€ 0,00
268267	ASSOCIAZIONE ISTITUTI SANTA PAOLA	€ 39.107,72	€ 0,00	€ 39.107,72	0	0	0,0	€ 0,00
270439	ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO	€ 39.107,72	€ 0,00	€ 39.107,72	0	0	0,0	€ 0,00
275974	ANCITEL LOMBARDIA SRL	€ 39.107,72	€ 0,00	€ 39.107,72	0	0	0,0	€ 0,00
278532	I.S.I.S. GIULIO NATTA	€ 113.850,58	€ 0,00	€ 113.850,58	0	0	0,0	€ 0,00
565766	AMECO SRL	€ 39.107,72	€ 0,00	€ 39.107,72	0	0	0,0	€ 0,00
576291	PROVINCIA DI LODI	€ 39.107,72	€ 0,00	€ 39.107,72	0	0	0,0	€ 0,00
663706	FOUR STARS IMPRESA SOCIALE S.R.L.	€ 39.107,72	€ 0,00	€ 39.107,72	0	0	0,0	€ 0,00
774258	GENERAZIONE VINCENTE S.P.A.	€ 39.107,72	€ 0,00	€ 39.107,72	0	0	0,0	€ 0,00
889138	AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA	€ 39.107,72	€ 0,00	€ 39.107,72	0	0	0,0	€ 0,00
893726	AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE	€ 39.107,72	€ 0,00	€ 39.107,72	0	0	0,0	€ 0,00
1287161	CITTÀ' DI NOVATE MILANESE	€ 113.850,58	€ 0,00	€ 113.850,58	0	0	0,0	€ 0,00
1585389	ISTITUTO FORMAZIONE STUDI E DOCUMENTI LUIGI GATTI		€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,0	€ 0,00
128226	ESPERO SRL		€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,0	€ 0,00
157308	OBETTIVO LAVORO FORMAZIONE S.R.L.		€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,0	€ 0,00
201190	ENFORMA (ENTE DI FORMAZIONE MANTOVANO)		€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,0	€ 0,00
203591	GRUPPO AUDIOPLUS S.R.L.		€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,0	€ 0,00
928445	RISORSE ITALIA S.R.L.		€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,0	€ 0,00
1077891	CE - A.R. DI GRASSO CINDY & C. S.N.C.		€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,0	€ 0,00
1110790	SMARTFORM S.R.L.		€ 0,00	€ 0,00	0	0	0,0	€ 0,00

ID al 28.02.15	Operatore al 28.02.15			Dati di base		Redistribuzione		Nuove soglie massime			
		€	€	Assegnato al lordo delle economie fascia 1, 2, 3 meno F4, dopo 11.09 e sostituzione	Quota non utilizzata	(A) presi in carico F1 F2 e F3	(B) rendicontata risultato F1 F2 e F3	di cui: rendicontati a risulta-to F3	(B)*100 efficacia	Quote della redistribuzione	Nuova soglia dopo redistribuzione
6120	VALLE SABBIA SOLDALE S.C.R.L.	€ 38.209,00	€ 38.209,00	€ 38.209,00	€ 0,00	17	8	7	47,1	€ 0,00	€ 38.209,00
23937	MULTIMEDIALMENTE S.R.L.	€ 18.792,88	€ 18.792,88	€ 18.792,88	€ 0,00	7	1	0	14,3	€ 0,00	€ 18.792,88
120230	ADIFAMILY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	€ 44.801,44	€ 5.443,68	€ 39.357,76	2	0	0	0	0,0	€ 0,00	€ 5.443,68
135204	EUROSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 137.111,00	€ 137.111,00	€ 0,00	52	1	1	1,9	€ 0,00	€ 137.111,00	
138428	CENTRO GULLIVER - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	€ 141.953,84	€ 141.953,84	€ 0,00	50	14	5	28,0	€ 0,00	€ 141.953,84	
276302	GEMINAS S.R.L.	€ 104.311,44	€ 104.311,44	€ 0,00	37	4	4	10,8	€ 0,00	€ 104.311,44	
362295	SIRIO SYSTEM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.I.U.S.	€ 105.757,76	€ 105.757,76	€ 0,00	37	1	1	2,7	€ 0,00	€ 105.757,76	
5005	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA	€ 39.107,72	€ 0,00	€ 39.107,72	0	0	0	0,0	€ 0,00	€ 0,00	
889872	FAIRPLACE CONSULTING (ITALY) S.R.L.	€ 39.107,72	€ 0,00	€ 39.107,72	0	0	0	0,0	€ 0,00	€ 0,00	
137959	ASSOC-PROMOTER	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0	0,0	€ 0,00	€ 0,00	
1256890	HUMANGEST S.P.A.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	0	0	0,0	€ 0,00	€ 0,00	
	Totali	€ 122.446.200,07	€ 91.868.933,16	€ 30.577.266,91	49.179	11.364	6.119	23,1	€ 30.577.266,91	122.446.200,07	

Legenda
Redistribuzione

i criteri di redistribuzione sono: 60%, 20%, 20% basati sull'efficacia di ricollocazione degli operatori

Stato accreditamento	Inattivi ma presenti nella precedente distribuzione e ancora accreditati
Stato accreditamento	Nuovi accreditati
Stato accreditamento	Non più accreditati inattivi, ma presenti nella precedente distribuzione
Stato accreditamento	Operatore non più accreditato ma che è stato attivo, pertanto partecipa alla definizione del parametro della distribuzione, ma non partecipa alla distribuzione delle risorse. Quindi non gli viene assegnata nessuna nuova soglia. Il valore presente in tabella si riferisce alle risorse precedentemente assegnate.